SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2015, n. **95**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance *Act)*, con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *r)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Art. 6.

Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie

1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *ii)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera *r)*, dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *ii)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera *r)*, dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

Sanzioni

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione

di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.

Art. 10.

Disposizioni applicabili

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA

Considerando che il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (ciascuno «Parte») intrattengono relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un accordo finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, sviluppando ulteriormente tali relazioni.

Considerando che l'articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999 («la Convenzione») autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, anche su base automatica.

Considerando che gli Stati Uniti d'America hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti.

Considerando che il Governo della Repubblica italiana sostiene la finalità di policy alla base del FATCA che è quella di migliorare la compliance fiscale.

Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di ostacoli interni di natura giuridica.

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America raccoglie informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi detenuti da residenti della Repubblica italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica italiana ed a perseguire livelli equivalenti di scambio.

Considerando che le Parti si impegnano a collaborare a lungo termine per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America riconosce la necessità di coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni.

Considerando che un approccio intergovernativo all'applicazione della normativa FATCA risolverebbe gli ostacoli di carattere giuridico e ridurrebbe gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie italiane.

Considerando che le Parti desiderano concludere un accordo per migliorare la compliance fiscale internazionale e consentire l'applicazione della normativa FATCA sulla base delle comunicazioni interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione e fatti salvi gli obblighi di riservatezza ed altre tutele ivi previsti, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione.

Le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente accordo e dei relativi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:

a) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico, designa il territorio degli Stati Uniti d'America, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; il termine, tuttavia, non comprende i Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento a uno «Stato» degli Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia;

b) il termine «Territorio degli Stati Uniti» designa le Samoa americane, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, Guam, il Commonwealth di Portorico, o le Isole Vergini americane;

c) il termine «IRS» designa l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti;

d) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica italiana, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale la Repubblica italiana può esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;

e) il termine «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha in vigore un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS pubblicherà un elenco comprendente tutte le giurisdizioni partner;

f) il termine «autorità competente» designa:

(1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un suo delegato; e

(2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

g) il termine «istituzione finanziaria» designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o una impresa di assicurazioni specificata;

h) il termine «istituzione di custodia» designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è determinata come pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

i) il termine «istituzione di deposito» designa ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare;

j) il termine «entità di investimento» designa ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un'entità che svolge quale attività economica) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:

(1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di future su merci;

(2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

(3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi.

Il presente sub-paragrafo 1j) è da interpretarsi conformemente alla terminologia utilizzata nella definizione di «istituzione finanziaria» nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale;

k) il termine «impresa di assicurazioni specificata» designa ogni entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita (cash value insurance contract) o è obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti;

l) il termine «istituzione finanziaria italiana» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale è situata in Italia;

m) il termine «istituzione finanziaria di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner;

n) il termine «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» designa un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione, a seconda del contesto;

o) il termine «istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è un'istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione;

p) il termine «istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria che è residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l'istituzione finanziaria o la succursale abbia il controllo, riceva, o detenga la custodia del reddito in relazione al quale è richiesto lo scambio di informazioni ai sensi del sub-paragrafo 2b) dell'articolo 2 del presente Accordo;

q) il termine «istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana, o altra entità residente in Italia, che è identificata nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione o che altrimenti si configura come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in vigore alla data della firma del presente Accordo;

r) il termine «istituzione finanziaria non partecipante» designa un'istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma non comprende un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata come istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5 del presente Accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner;

s) il termine «conto finanziario» designa un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria e comprende:

(1) nel caso di un'entità che è un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un'entità d'investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato);

(2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel precedente sub-paragrafo 1(s)(1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato), se (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, principalmente facendo riferimento ad attività che danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi del presente Accordo; e

(3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II.

Nonostante quanto precede, il termine «conto finanziario» non comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II. Ai fini del presente Accordo, le quote sono «regolarmente negoziate» se c'è un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Ai fini di questo sub-paragrafo 1(s), una quota in un'istituzione finanziaria non è «regolarmente negoziata» e sarà trattata come un conto finanziario se il titolare della quota (diverso dall'istituzione finanziaria che agisce come intermediario) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri dell'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e con riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dalla data del 1° luglio 2014, un'istituzione finanziaria non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016;

t) il termine «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

u) il termine «conto di custodia» designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento (compresi, ma non solo, azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altro titolo di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su un indice non finanziario, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato);

v) il termine «quota nel capitale di rischio» designa, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata è considerata un beneficiario di un trust estero se tale persona statunitense specificata ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;

w) il termine «contratto di assicurazione» designa un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;

x) il termine «contratto di rendita» designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alla aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità alle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base a cui l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;

y) il termine «contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract)» designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato superiore a $ 50,000;

z) il termine «valore maturato (cash value)» designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nonostante quanto precede, il termine «valore maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione quali:

(1) un'indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisca un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

(2) un rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga; o

(3) un dividendo all'assicurato basato sulla esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato;

aa) il termine «conto oggetto di comunicazione» designa un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto di comunicazione, a seconda del contesto;

bb) il termine «conto italiano oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati più di $ 10 di interessi in qualsiasi anno solare; o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è un residente dell'Italia, comprese le entità che certificano di essere residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale è pagato o accreditato reddito di fonte statunitense che è soggetto a comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o al capitolo 61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;

cc) il termine «conto statunitense oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede, un conto non è assimilato ad un conto statunitense oggetto di comunicazione se tale conto non è identificato come un conto statunitense oggetto di comunicazione in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica di cui all'Allegato I;

dd) il termine «titolare di conto» designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non è trattato come se detenesse il conto ai fini del presente Accordo, e tale altra persona è considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il titolare di conto è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto;

ee) il termine «persona statunitense» designa un cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti è competente conformemente al diritto applicabile ad emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un patrimonio di un *de cuius* che è un cittadino o un residente degli Stati Uniti. Questo subparagrafo 1(ee) è interpretato in conformità all'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;

ff) il termine «persona statunitense specificata» designa una persona statunitense, diversa da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi società di capitali che è un membro appartenente allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, quale società di capitali descritta nella clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Com-

mission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x) ogni trust che è esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; o (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;

gg) il termine «entità» designa una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un trust;

hh) il termine «entità non statunitense» designa un'entità che non è una persona statunitense;

ii) il termine «pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta» designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all'interno degli Stati Uniti. Nonostante quanto precede, un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta non comprende nessun pagamento che non è considerato un pagamento sul quale è applicabile la ritenuta nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

jj) un'entità è una «entità collegata» di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra entità, ovvero le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un'entità. Nonostante quanto precede, l'Italia può trattare un'entità non come entità collegata di un'altra entità se le due entità non sono membri appartenenti allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group) come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;

kk) il termine «TIN statunitense» designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti;

ll) il termine «TIN italiano» designa un codice di identificazione fiscale dell'Italia;

mm) il termine «persone che esercitano il controllo» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente, i trustee, l'eventuale protettore o i beneficiari o classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o similari. Il termine «persone che esercitano il controllo» va interpretato in conformità alle raccomandazioni del GAFI.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o che le autorità competenti concordino un significato comune (come consentito dal diritto interno), ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.

Art. 2.

Obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l'altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:

a) nel caso dell'Italia, in relazione a ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:

(1) il nome, l'indirizzo e TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata che è un titolare di tale conto e, nel caso di un'entità non statunitense che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica indicate nell'Allegato I, è identificato come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata, il nome, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense di tale entità e di ciascuna di tali persone statunitensi specificate;

(2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

(3) il nome e il numero di identificazione della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

(4) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura;

(5) nel caso di un conto di custodia:

(A) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

(B) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito come custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

(6) nel caso di un qualsiasi conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

(7) nel caso di qualsiasi conto non descritto nei sub-paragrafi (5) o (6) del presente paragrafo, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;

b) nel caso degli Stati Uniti, in relazione a ciascun conto italiano oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione:

(1) il nome, l'indirizzo e il TIN italiano di qualsiasi persona che è un residente dell'Italia e titolare di tale conto;

(2) il numero di conto (o l'equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

(3) il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione;

(4) l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

(5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, e

(6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.

Art. 3.
Tempo e modalità dello scambio di informazioni

1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana e l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della legislazione tributaria relativa all'imposta sul reddito federale degli Stati Uniti.

2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta in cui è denominato ciascun relativo importo.

3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 2, le informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e a tutti gli anni successivi, salvo che:

a) nel caso dell'Italia:

(1) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(4);

(2) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7), ad eccezione degli introiti lordi descritti nel sub-paragrafo (a)(5)(B), e

(3) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2016 e agli anni successivi sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7);

b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono tutte le informazioni indicate nel sub-paragrafo (b).

4. Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo, per quanto concerne ciascun conto oggetto di comunicazione intrattenuto al 30 giugno 2014 presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell'articolo 6, le Parti non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni scambiate il TIN italiano o il TIN statunitense, a seconda dei casi, di qualsiasi persona pertinente se tale numero di identificazione del contribuente non è negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e includono tra le informazioni scambiate la data di nascita della persona in questione, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possiede tale data di nascita nei propri archivi.

5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le informazioni descritte all'articolo 2 sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui le informazioni si riferiscono.

6. Le autorità competenti dell'Italia e degli Stati Uniti convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione:

a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico di cui all'articolo 2;

b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per attuare l'articolo 5; e

c) le procedure necessarie per lo scambio di informazioni riportate ai sensi del sub-paragrafo 1(b) dell'articolo 4.

7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.

Art. 4.
Applicazione della normativa FATCA a istituzioni finanziarie italiane

1. Trattamento di istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione. Si considera che ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione soddisfa le condizioni previste nella Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti e non è soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se l'Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli articoli 2 e 3 in relazione a tale istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:

a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica con cadenza annuale all'autorità com-

petente italiana le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del sub-paragrafo 2(a) dell'articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell'articolo 3;

b) per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica con cadenza annuale all'autorità competente italiana il nome di ciascuna istituzione finanziaria non partecipante alla quale ha effettuato pagamenti, nonché l'importo complessivo di tali pagamenti;

c) adempie agli obblighi di registrazione applicabili alle istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner;

d) nella misura in cui un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (i) agisce in qualità di intermediario qualificato (ai fini della Sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilità primarie del sostituto d'imposta ai sensi del capitolo 3 del Sottotitolo A dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign partnership (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), o (iii) è un trust estero che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign trust (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante; e

e) nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, non descritta nel sub-paragrafo (d) del presente paragrafo, che effettua un pagamento, o agisce in qualità di intermediario in relazione a un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione fornisce al più prossimo pagatore di tale pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e della comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento.

Nonostante quanto precede, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione alla quale non sono soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non è assoggettata a ritenuta ai sensi della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti a meno che tale istituzione finanziaria italiana non sia trattata dall'IRS quale istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5.

2. Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti. Gli Stati Uniti non richiedono ad un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della Sezione 1471 o 1472 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti in relazione a un conto detenuto da un titolare di conto recalcitrante (come definito nella Sezione 1471(d)(6) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti) o di chiudere tale conto, se l'autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui al sub-paragrafo 2(a) dell'articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in relazione a tale conto.

3. Trattamento specifico dei piani pensionistici. Ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano i piani pensionistici italiani descritti e identificati nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. A tale scopo, un piano pensionistico italiano comprende un'entità costituita o situata in Italia e regolamentata in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo giuridico predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per conseguire un reddito per fornire tali prestazioni ai sensi della legislazione italiana e regolamentato in relazione a contributi, distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione.

4. Identificazione e trattamento di altre istituzioni finanziarie estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti. Ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi.

5. Norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Se un'istituzione finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o è descritta ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, possiede un'entità collegata o una succursale che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entità collegata o succursale di soddisfare i requisiti di un'istituzione finanziaria estera partecipante o di un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o ha un'entità collegata o una succursale che è trattata come un'istituzione finanziaria non partecipante solo in ragione della cessazione della regola transitoria per le limited FFI e per le limited branch in applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua ad essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua ad essere trattata come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a condizione che:

a) l'istituzione finanziaria italiana tratti tale entità collegata o succursale come un'istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di ritenuta alla fonte del presente Accordo e tale entità collegata o succursale si identifichi presso i sostituti d'imposta quale istituzione finanziaria non partecipante;

b) ciascuna di tali entità collegate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti nella misura consentita dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili all'entità collegata o alla succursale; e

c) tale entità collegata o succursale non solleciti specificamente conti statunitensi detenuti da persone che non sono residenti nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata ovvero conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata, e tale succursale o entità collegata non è utilizzata dall'istituzione finanziaria italiana o da altra entità

collegata al fine di eludere gli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a seconda dei casi.

6. Coordinamento dei tempi. Nonostante i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 3:

a) l'Italia non è obbligata ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al quale analoghe informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

b) l'Italia non è obbligata ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale le istituzioni finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni analoghe all'IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

c) gli Stati Uniti non sono obbligati ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente al primo anno solare in relazione al quale l'Italia è tenuta a ottenere e scambiare le informazioni;

d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale l'Italia è tenuta ad avviare lo scambio di informazioni.

7. Coordinamento delle definizioni con i regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante l'articolo 1 del presente Accordo e le definizioni di cui agli Allegati al presente Accordo, nel dare attuazione allo stesso, l'Italia può utilizzare, e può consentire alle istituzioni finanziarie italiane di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in luogo di una corrispondente definizione del presente Accordo, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

Art. 5.
Collaborazione in materia di compliance e applicazione delle disposizioni

1. Errori minori e amministrativi. Fatte salve eventuali ulteriori condizioni stabilite in un accordo tra autorità competenti posto in essere in conformità al paragrafo 6 dell'articolo 3, un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando la prima autorità competente ha ragione di ritenere che errori amministrativi o altri errori minori possano aver condotto alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver provocato altre violazioni del presente Accordo. L'autorità competente di tale altra Parte applica la propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette e/o complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo.

2. Grave non conformità:

a) un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando detta prima autorità competente ha stabilito che sussiste una grave non conformità agli obblighi di cui al presente Accordo relativamente ad un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione. L'autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto interno (comprese le sanzioni applicabili) per rimediare alla grave non conformità descritta nella notifica;

b) qualora, nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione delle disposizioni non risolvono la non conformità entro un periodo di 18 mesi successivi alla prima notifica della grave non conformità, gli Stati Uniti considerano l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del presente paragrafo.

3. Ricorso a fornitori terzi di servizi. Ciascuna Parte può consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare fornitori terzi di servizi per adempiere agli obblighi loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

4. Prevenzione dell'elusione. Le Parti adottano le misure necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dal presente Accordo.

Art. 6.
Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

1. Reciprocità. Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia perseguendo l'adozione di regolamenti e appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico.

2. Trattamento dei pagamenti passthru e dei ricavi lordi. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di policy relativi alle ritenute alla fonte sui pagamenti esteri passthru e sugli introiti lordi esteri che riduca al minimo l'onere.

3. Sviluppo di un modello comune di comunicazione e scambio. Le Parti si impegnano a collaborare con altri partner e con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nonché l'Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente Accordo a un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, compreso lo sviluppo di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.

4. Documentazione dei conti intrattenuti al 30 giugno 2014. Per quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione:

a) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi tenute alla comunicazione di ottenere e comunicare il TIN italiano di ciascun titolare di un conto italiano oggetto di comunicazione come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(b)(1) dell'articolo 2; e

b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell'articolo 2.

Art. 7.
Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner

1. All'Italia è riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni più favorevoli ai sensi dell'articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtù della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed è soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonché negli articoli da 5 a 9 dell'Accordo.

2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni più favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni più favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni più favorevoli.

Art. 8.
Consultazioni ed emendamenti

1. Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.

Art. 9.
Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 10.
Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui l'Italia notificherà per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo.
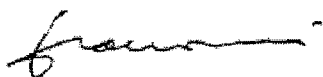
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo inviandone notifica all'altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia.

3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'art. 6.
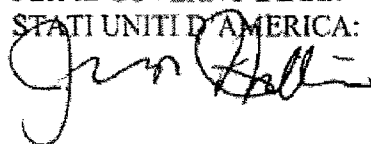
In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 gennaio 2014

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

ALLEGATO *I*

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI

I. Disposizioni generali.

A. L'Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione nonché i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti.

B. Ai fini del presente Accordo:

1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il valore di un conto sarà determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore al 30 giugno 2014, in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato a tale data o all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina immediatamente prima del 30 giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno dell'anno solare in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un conto sarà considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I.

5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto statunitense oggetto di comunicazione sono comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni stesse.

C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione del presente

Allegato I, l'Italia può consentire alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante.

II. Conti preesistenti di persone fisiche. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti preesistenti di persone fisiche») si applicano le seguenti regole e procedure.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i seguenti conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione, o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione:

1. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi $ 50.000 al 30 giugno 2014.

2. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) e contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014.

3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti dell'Italia o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possegga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione italiana preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta per quanto concerne i prodotti assicurativi detenuti da residenti in Italia.

4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 50.000.

B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 50.000 al 30 giugno 2014 ($ 250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita), ma non ecceda $ 1.000.000 («conti di importo non rilevante»).

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi («U.S. Indicia»):

a) identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;

b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;

c) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo «c/o» statunitense);

d) attuale numero di telefono statunitense;

e) ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;

f) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero

g) un indirizzo «c/o» o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Nel caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo non rilevante, un indirizzo «c/o» al di fuori degli Stati Uniti non viene considerato come indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come descritto al sub-paragrafo C (2) della presente sezione, a seguito del quale uno o più US Indicia vengono associati al conto stesso.

3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

4. Nonostante la constatazione di US Indicia ai sensi del sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve considerare un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:

a) ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di nascita negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati);

(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e

(3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States (Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:

(a) della motivazione per cui la persona fisica non è in possesso di tale certificato nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o

(b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita;

b) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e

(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti;

c) ove le informazioni sul titolare di un conto includano ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e

(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto;

d) ove le informazioni sul titolare di un conto includano una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta che rappresenta l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non statunitense), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); ovvero

(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato 1, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante.

1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli US Indicia deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.

2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.

3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un'annualità successiva («conti di importo rilevante»).

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni individuate al sub-paragrafo D (3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica principale del cliente, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;

c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e

e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D (2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano quanto segue:

a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto;

b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

c) eventuale/i numero/i di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o altra istituzione finanziaria);

e) la presenza di un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta del titolare del conto; e

f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.

5. Effetti del rilevamento di US Indicia.

a) Se non viene rilevato nessuno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della procedura di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E (4) della presente Sezione.

b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, o se successivamente avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più US Indicia, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.

c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante.

1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014, ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria italiana non è tenuta a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.

2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e per le annualità successive con cadenza annuale.

3. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui sopra ad un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante per nessuna delle annualità successive, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione.

4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.

5. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione mette in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Per esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.

F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione che, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'Internal Revenue Service come intermediario qualificato, withholding foreign partnership, o withholding foreign trust, o al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia ottenuto in precedenza documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente negli Stati Uniti, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.

III. Nuovi conti di persone fisiche. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da persone fisiche ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di persone fisiche»), si applicano le seguenti regole e procedure.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta:

1. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del conto non superi $ 50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

2. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract), a meno che il valore maturato non superi $ 50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Altri nuovi conti di persone fisiche. Per quanto riguarda nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione) l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti per l'apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tal fine, un cittadino statunitense viene considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un altro paese) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

C. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti (su Modello «IRS Form W-9» o altri modelli similari approvati).

D. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l'autocertificazione originaria e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti

ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

IV. Conti preesistenti di entità. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità («conti preesistenti di entità»), si applicano le seguenti regole e procedure.

A. Conti preesistenti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i conti preesistenti di entità il cui saldo non sia superiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione fintantoché detto saldo non superi $ 1.000.000.

B. Conti di entità soggetti a verifica. I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore del conto superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità che non superino $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi $ 1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente Sezione.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali viene comunicato all'autorità competente italiana l'importo complessivo dei pagamenti come descritto al paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che l'entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense.

b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati), o possa ragionevolmente determinare che sia verosimile, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria.

b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo a norma del paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo.

a) Fatto salvo il sub-paragrafo (b) del presente paragrafo, se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto.

b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere comunicati come previsto al sub-paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo.

c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera tale entità come un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione a norma del paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:

(1) ottenga un'autocertificazione (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati) da parte dell'entità che dichiara di essere un'istituzione finanziaria estera certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ovvero

(2) nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti o delle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da un'entità non finanziaria estera (NFFE) è un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina (i) se l'entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull'entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le regole delineate ai sub-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

b) Ai fini di determinare se un'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che l'entità è un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE).

c) Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili:

(1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che non supera $ 1.000.000; ovvero

(2) un'autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che superi $ 1.000.000.

d) Se qualcuna delle persone che esercitano il controllo di un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

E. Scadenze per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, deve concludersi entro il 30 giugno 2016.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno successivo, deve concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui il saldo del conto supera $ 1.000.000.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa ridetermina lo status del conto in conformità alle procedure descritte al paragrafo D della presente Sezione.

V. Nuovi conti di entità. Le seguenti regole e procedure si applicano ai conti detenuti da entità ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di entità»).

A. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution»), un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE) o un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE).

B. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare di un conto è un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE), un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner nel caso in cui essa può ragionevolmente stabilire che l'entità abbia tale status in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili.

C. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso.

1. Se l'entità titolare del conto è una persona statunitense specificata, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

2. Se l'entità titolare del conto è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione identifica le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC), e determina se alcuna di esse è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'autocertificazione del titolare del conto o di tale persona. Se tale persona è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto viene considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. Se l'entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (li) fatto salvo il sub-paragrafo C (4) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution») un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE); ovvero (v) un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) nella quale nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.

4. Se l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (ivi inclusa un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner che è considerata dall'IRS come istituzione finanziaria non partecipante), il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del titolare del conto debbono essere comunicati come previsto al paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo.

VI. Regole Speciali e Definizioni. Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e definizioni supplementari:

A. Attendibilità delle autocertificazioni e prove documentali. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibile un'autocertificazione o prove documentali qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Definizioni. Ai fini del presente Allegato I si applicano le seguenti definizioni.

1. Procedure antiriciclaggio (AML/KYC). Per «procedure antiriciclaggio (AML/KYC)» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi dell'Italia a cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è sottoposta.

2. Entità non finanziaria estera («Non Financial Foreign Entity -NFFE»). Per «entità non finanziaria estera» («Non Financial Foreign Entity - NFFE») si intende ogni entità non statunitense che non è un'istituzione finanziaria estera come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre ogni entità non statunitense residente in Italia o altra giurisdizione partner che non è un'istituzione finanziaria.

3. «Entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE). Per «entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE)» si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (i) un'entità non finanziaria estera attiva ovvero (ii) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

4. «Entità non finanziaria estera attiva (active NFFE). Per «entità non finanziaria estera attiva» (active NFFE) si intende ogni NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria estera (NFFE) per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria estera (NFFE) nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o detenute al fine di produrre reddito passivo;

b) il capitale dell'entità non finanziaria estera (NFFE) è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entità non finanziaria estera (NFFE) è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è negoziato in un mercato dei titoli regolamentato;

c) l'entità non finanziaria estera (NFFE) è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale Territorio degli Stati Uniti;

d) l'entità non finanziaria estera (NFFE) è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

e) tutte le attività dell'entità non finanziaria estera (NFFE) consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non finanziaria estera (NFFE) non sia idonea a questo status poiché tale entità non finanziaria estera (NFFE) funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

f) l'entità non finanziaria estera (NFFE) non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; un'entità non finanziaria estera (NFFE) non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

g) l'entità non finanziaria estera (NFFE) non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

h) l'entità non finanziaria estera (NFFE) si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di

finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; ovvero

i) l'entità non finanziaria estera (NFFE) soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i. è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative;

ii. è esente dall'imposta sul reddito nel suo paese di residenza;

iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio;

iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e

v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità, prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto allo Stato del paese di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica.

5. Conto preesistente. Il termine «conto preesistente» designa un conto finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e per la conversione valutaria.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione descritte nel presente paragrafo.

2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prende in considerazione tutti i conti detenuti dalle entità intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale ad esempio il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Regola per la conversione valutaria. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione converte l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina il saldo o valore.

D. Prove documentali. Ai fini del presente Allegato I, sono considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali:

1. un certificato di residenza rilasciato da un funzionario tributario abilitato del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

2. con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

3. con riferimento ad un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero il paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

4. con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI Agreement (come descritto nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità diversi dai Modelli «IRS Form W-8» o «Form W-9» ai quali fa riferimento l'allegato al QI Agreement specifico di tale giurisdizione;

5. i bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission.

ALLEGATO *2*

ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE CHE NON SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI

DISPOSIZIONI GENERALI.

Il presente Allegato II può essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorità Competenti della Repubblica italiana e degli Stati Uniti d'America: (1) al fine di includere ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entità, ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell'Accordo; o (2) per eliminare entità, conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano più un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo.

I. Beneficiari Effettivi Esenti («Exempt Beneficial Owners»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti:

(i) Organizzazioni governative. Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.

(ii) Organizzazioni Internazionali. Un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto.

(iii) Banca Centrale di emissione. Banca d'Italia.

(iv) Taluni fondi pensione. Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro.

H. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti («Deemed-Compliant Financial Institutions»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti:

(i) Istituzioni finanziarie locali. Un'istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) l'istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;

(b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;

(c) l'istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall'Italia. A tal fine, non si ritiene che un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall'Italia solamente perché essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi;

(d) l'istituzione finanziaria deve avere l'obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;

(e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entità) o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;

(f) fatte salve le disposizioni del seguente sub-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia), (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi;

(g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l'istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel sub-paragrafo (f) e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto;

(h) con riferimento ad ogni conto che è detenuto da una persona fisica che non è un residente dell'Italia, e che è aperto prima della data in cui l'istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformità con le procedure descritte nell'Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di

questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l'istituzione finanziaria fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

(i) ogni entità collegata dell'istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e

(j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.

(ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un'entità di investimento che è un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana:

a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 $) sono detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo è trattato come un'istituzione finanziaria considerata adempiente ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, e gli obblighi di comunicazione di ogni entità di investimento (diversa da un'istituzione finanziaria attraverso la quale sono detenute le quote nel veicolo di investimento collettivo), si ritengono soddisfatti rispetto alle quote nel veicolo di investimento collettivo; o

b) se il veicolo di investimento collettivo non è descritto al paragrafo (a), conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 5 dell'Accordo, se le informazioni che devono essere comunicate dal veicolo di investimento collettivo ai sensi dell'Accordo relativamente alle quote detenute nello stesso sono comunicate dal veicolo di investimento collettivo o da un'altra entità di investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entità di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel veicolo di investimento collettivo si ritengono adempiuti relativamente a tali quote.

A un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana non è precluso di qualificarsi ai sensi dei summenzionati sub-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un'istituzione finanziaria considerata adempiente, soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: (I) il veicolo di investimento collettivo non ha emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento collettivo (o un'istituzione finanziaria italiana che è tenuta alla comunicazione) assolve gli obblighi di adeguata verifica descritti nell'Allegato I e comunica ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni quando esse sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e (III) il veicolo di investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate al più presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 2017.

(iii) Organizzazioni non-profit. Ogni entità registrata come «Onlus» nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997.

III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie di conti e prodotti costituiti in Italia e intrattenuti presso un'istituzione finanziaria italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi non sono conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell'Accordo:

A) Un conto pensionistico, compreso un piano pensionistico individuale emesso da un assicuratore italiano autorizzato che risponde ai seguenti requisiti:

(i) il conto è soggetto alla regolamentazione governativa in quanto conto pensionistico individuale o è registrato o regolamentato come un conto per l'accantonamento di benefici pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e

(ii) i contributi individuali volontari al conto sono limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in alcun anno 50.000 euro.

B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennità di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione italiana e alla contribuzione previdenziale.

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2577):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI) e dal Ministro dell'economia e finanze (PADOAN) (Governo-Renzi 1), il 28 luglio 2014.

Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e VI (finanze), in sede referente, il 7 agosto 2014, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), IX (trasporti), XI (lavoro pubblico e privato) e XIV (politiche Unione europea).

Esaminato dalle commissioni riunite III e VI, in sede referente, il 25 settembre 2014; 7 e 22 ottobre 2014; 4 e 12 novembre 2014.

Esaminato in aula il 2 dicembre 2014 e approvato il 18 dicembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1719):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 6ª (finanze e tesoro), in sede referente, il 23 gennaio 2015 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 8ª (lavori pubblici), 11ª (lavoro), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 6ª, in sede referente, il 5, 25 marzo 2015 e 8 aprile 2015.

Esaminato in aula il 28 aprile 2015, 14 maggio 2015 e approvato il 3 giugno 2015.

15G00106

LEGGE 18 giugno 2015, n. **96**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;

Nell'intento di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Art. 1.
Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di una o di entrambe le Parti Contraenti.

Art. 2.
Imposte considerate

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle società;

(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(i) l'imposta sugli utili;

(ii) l'imposta sui salari; e

(iii) l'imposta sulla proprietà;

ancorché riscosse mediante accertamento.

4. L'Accordo si applicherà alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonché ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte Contraente potrà istituire in futuro. Le autorità competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. Le imposte esistenti, nonché le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali «imposta italiana» oppure «imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong», a seconda del contesto.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Art. 3.
Definizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa applicazione:

(a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) l'espressione «Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;

(c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(d) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

(ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del Commissioner o funzioni analoghe;

(e) le espressioni «una Parte Contraente» e «l'altra Parte Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa dell'altra parte Contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente;

(g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altra Parte Contraente;

(h) il termine «nazionali», per quanto riguarda l'Italia, designa:

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in Italia:

(i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

(j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto.

2. Nel presente Accordo. le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'articolo 2.

3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.

Art. 4.
Residenti

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di una Parte Contraente" designa:

(a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che, in virtù della legislazione italiana, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in Italia;

(b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong,

(i) ogni persona che risiede abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(ii) ogni persona che soggiorna nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180 giorni durante un esercizio fiscale o per un periodo superiora a 300 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali è l'esercizio rilevante;

(iii) una società costituita nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o una società che, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sia normalmente diretta o controllala nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

(iv) ogni altra persona costituita ai sensi della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

(c) per quanto riguarda entrambe le Parti Contraenti, il Governo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alla disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambe le Parti Contraenti, le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo tenuto conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.

Art. 5.
Stabile organizzazione

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio: e

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì:

(a) una cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o di montaggio, o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;

(b) la prestazione di servizi (ivi compresi i servizi di consulenza) da parte di un'impresa, tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, in relazione a un cantiere, un progetto o ad attività di supervisione di cui al comma (a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in relazione a detto cantiere, progetto o attività per un periodo o periodi che in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella Parte in relazione ad ogni attività intrapresa da questa persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, si esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede

fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte Contraente per il solo fatto che essa esercita in detta Parte la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di una Parte Contraente controlli e sia controllata da una società residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure nel *no)* non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Art. 6.
Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significaato che a essa è attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.

L'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali sono considerati altresì "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati bene immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.
Utile delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altra Parte Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tale modo la sua attività, gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuna Parte Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa stessa.

3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, una Parte Contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altra Parte Contraente, detta altra Parte, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione, effettua una rettifica corrispondente qualora concordi con la rettifica effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte Contraente non concorda con la rettifica effettuata, le Parti contraenti elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.
Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9.
Imprese associate

1. Allorché

(a) un'impresa di una Parte Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte Contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di una Parte Contraente e di un'impresa dell'altra Parte Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché una Parte Contraente include tra gli utili di un'impresa di detta Parte - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altra Parte

Contraente è stata sottoposta a tassazione in detta altra Parte, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altra Parte procede ad un'apposita rettifica dell'ammontare dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'articolo 24 del presente Accordo.

Art. 10.
Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di una Parte Contraente a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Parte Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità con la legislazione di detta Parte, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. ll presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della Parte di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte Contraente. eserciti nell'altra Parte Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di una Parte contraente ricavi utili o redditi dall'altra Parte Contraente, detta altra Parte non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detta altra Parte, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.
Interessi

1. Gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte se:

(a) detto residente è il beneficiario effettivo degli interessi e il debitore degli interessi è il Governo di detta Parte Contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altra Parte Contraente o a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un suo ente locale; oppure

(c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo di un Parte Contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale e che svolgono attività di carattere governativo.

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivameme a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della

stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.
Canoni

1. I canoni provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.
Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo o e situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una Parte Contraente ha nell'altra Parte Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte.

3. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente.

4. Gli utili che un residente di una Parte Contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di una delle Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra le autorità competenti.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14.
Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente:

(a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte Contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa: oppure

(b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detta altra Parte.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.
Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che tale attività non sia svolta nell'altra Parte Contraente. Se l'attività è quivi svolta , le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detta altra Parte.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altra Parte Contraente sono imponibili soltanto nella prima Parte Contraente se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altra Parte per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altra Parte, e

(c) l'onere, delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in un corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un impresa di una Parte Contraente sono imponibili solo in detta Parte.

4. Se un residente di una Parte Contraente diviene residente dell'altra Parte Contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nella prima Parte come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga sono imponibili in detta Parte Contraente.

Art. 16.
Compensi degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altra Parte Contraente, sono imponibili in detta altra Parte.

Art. 17.
Artisti e Sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

Art. 18.
Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questa Parte. Tuttavia, tali pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente se esse prevengono da tale Parte contraente.

2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte Contraente comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o regolamentato in conformità con la legislazione di detta Parte Contraente.

Art. 19.
Funzioni pubbliche

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detta Parte.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altra Parte

Contraente se i servizi sono resi in detta Parte e la persona fisica è un residente di detta Parte che:

(i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno e, per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalità; oppure

(ii) non sia divenuto residente di detta Parte al sole scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questa Parte.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente qualora la persona fisica sia un residente di detta Parte

e

(i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno;

(ii) per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.
Studenti

1. Le somme che uno studente, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra Parte Contraente e che soggiorna, nella prima Parte contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.

Art. 21.
Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di una Parte Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questa Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di una Parte contraente, eserciti nell'altra Parte contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente Articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 22.
Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità con i seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, fatte salve le disposizioni del-

la legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong in materia di detraibilità dell'imposta pagata in una giurisdizione al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sull'imposta dovuta nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (che non incide sul principio generale del presente Articolo, l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana e in conformità con il presente Accordo, sia direttamente che tramite detrazione, sul reddito che una persona che é residente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ritrae da fonti situate in Italia, sarà ammessa in detrazione dall'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong dovuta per tale reddito a condizione che il credito così concesso non ecceda l'ammontare dell'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata su tale reddito in conformità con la legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

4. Se, in conformità con una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di una Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte, tale Parte può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23.
Non discriminazione

1. Le persone che, nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbiano il diritto di soggiorno o siano ivi registrate o altrimenti costituite, e, nel caso dell'Italia, abbiano la nazionalità italiana, non sono assoggettate nell'altra Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le persone che hanno il diritto di soggiorno o sono registrate o altrimenti costituite in detta altra Parte (ove detta altra Parte sia la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o i nazionali di detta altra Parte (ove detta altra Parte sia l'Italia) che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di una o di entrambe le Parti contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di una Parte contraente ha nell'altra Parte Contraente non può essere in questa altra Parte meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a una Parte contraente di accordare ai residenti dell'altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 3 dell'articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di una Parte Contraente ad una residente dell'altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente della prima Parte.

4. Le imprese di una Parte Contraente, il cui capitale è in tutto in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altra Parte Contraente, non sono assoggettate nella prima Parte Contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura della prima Parte.

Art. 24.
Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di queste Parti, sottoprore il proprio caso all'autorità competente della Parte contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella della Parte contraente in cui ha il diritto di soggiorno o in cui sia registrata o altrimenti costituita (nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o di cui abbia la nazionalità (nel caso dell'Italia). Il caso deve essere sottoposto entro due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso tramite amichevole composizione con l'autorità competente dell'altra Parte contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere tramite amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dell'Accordo.

4. Le autorità competenti delle Parti Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando.

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di una Parte Contraente sulla base del fatto che le misure di una o di entrambe le Parti Contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, e

(b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altra Parte contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e a condizione che entrambe le autorità competenti e la persona convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di una delle due Parti. La decisione della commissione arbitrale su un caso specifico sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti in relazione a quel caso e sarà applicata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali delle Parti. Le autorità competenti delle Parti contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Art. 25.
Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria al presente Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad una Parte contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altra Parte contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altra Parte contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da una Parte Contraente in conformità con il presente Articolo, l'altra Parte Contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detta altra Parte. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che una Parte Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 26.
Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 27.
Disposizioni varie

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente all'applicazione della legislazione e delle misure nazionali dirette a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, siano o meno indicate come tali.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.
Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche e avrà effetto:

(a) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;

(b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

Art. 29.
Cessazione

Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla cessazione da parte di una delle Parti Contraenti. Ciscuna Parte contraente può terminare l'Accordo, notificando per iscritto all'altra Parte Contraente la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In tale caso, l'accordo cesserà di avere effetto:

(a) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e data la notifica;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
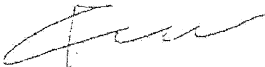
(b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica.
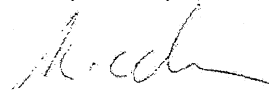
IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Hong Kong, il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese

PROTOCOLLO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (l'«Accordo»), i Governi delle Parti contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

1. con riferimento al paragrafo 3(c) dell'articolo 11, le autorità competenti delle Parti contraenti si informeranno reciprocamente per iscritto circa gli enti o gli organismi cui si applica il paragrafo.

2. con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

3. con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 24, le due Parti contraenti considerano che l'applicazione delle agevolazioni e l'esecuzione dei rimborsi in seguito a un accordo reciproco dovrebbero rimanere legate ai termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali per l'avvio delle procedure.

4. con riferimento all'articolo 25, le disposizioni ivi contenute non impediscono che le autorità della Repubblica italiana, per le imposte gestite e applicate da dette autorità fiscali utilizzino la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi, relazioni e prodotti analoghi, derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 25.

Resta inoltre inteso che, se in qualunque momento successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi di qualsiasi accordo tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e una terza giurisdizione che faccia parte del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong convenga di scambiare informazioni relative ad imposte diverse da quelle che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo, in tal caso la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong avvierà con sollecitudine negoziati con la Repubblica italiana al fine di estendere il campo di applicazione dell'articolo 25 a tali altre imposte.

5. con riferimento all'articolo 25, le informazioni non saranno divulgate a terze giurisdizioni per nessuna finalità senza il preventivo consenso dell'autorità competente della Parte Contraente che fornisce le informazioni.

6. con riferimento all'Italia:

(a) le imposte riscosse in una Parte Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o della Parte di cui questi è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

(b) le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione della Parte Contraente tenuta ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte Contraente di cui il contribuente è residente che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.

(c) le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 24 del presente Accordo.
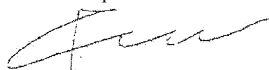
(d) le disposizioni del comma (c) del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione, di comune accordo, da parte delle Parti contraenti di altre procedure per l'applicazione delle limitazioni previste dall'Accordo.
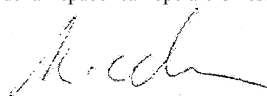
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Hong Kong il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo della Regione
Amministrativa Speciale
di Hong Kong
della Repubblica Popolare Cinese

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2515):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI) in data 3 luglio 2014.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2014, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e VI (finanze).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 e 31 luglio 2014; il 2 settembre 2014; il 4 dicembre 2014;

Esaminato in Aula il 3 marzo 2015, approvato il 4 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n.1803):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 marzo 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 marzo 2015; il 15 aprile 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 3 giugno 2015.

15G00107

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015.

Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque" ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";

Considerato che con deliberazione n. 204 del 28 febbraio 2008 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico" e che tale progetto di Piano e stato sottoposto alla fase di, consultazione e osservazione, della durata di 90 giorni, prevista ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, al termine della quale sono pervenute alcune osservazioni, esaminate nel Comitato Tecnico del 20 gennaio 2009, che hanno determinato la necessità di integrare i documenti e gli elaborati di Piano secondo le risultanze dell'istruttoria approvata in Comitato Tecnico e riportata in allegato al rapporto ambientale;

Considerato, altresì, che al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'Autorità di bacino del fiume Arno, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha avviato in data 30 aprile 2010 una fase di consultazione preliminare, della durata di 30 giorni, con i soggetti con competenze ambientali ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al termine della quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha formulato il parere di scoping n. 533 del 7 ottobre 2010, contenente, una serie di osservazioni e richieste di integrazioni 'e approfondimenti ai fini della redazione del Rapporto Ambientale (RA);

Considerato, altresì, che con deliberazione n. 214 del 21 dicembre 2010 il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico", integrato alla luce delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione ai sensi della legge n. 183 del 989 e durante la fase di scoping ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e' stato riadottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, corredato del relativo rapporto ambientale, ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

Considerato, inoltre, che l'Autorità di bacino del fiume Arno ha provveduto a dare notizia dell'avvenuta adozione del Piano, secondo le forme e con le modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 2011;

Considerato che la nuova fase di consultazione, della durata di 60 giorni a far data dalla pubblicazione dell'avviso, si è conclusa I'll marzo 2011;

Visto il decreto prot. DVA-DEC-2012-0000061 del 27 marzo 2012 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, contenente il parere favorevole di compatibilità ambientale del Piano stralcio "Bilancio Idrico", nel quale sono riportate le prescrizioni e le indicazioni/raccomandazioni, contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 752 del 17 giugno 2011, che recepisce come parte integrante il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. DG-PBAAC SO4/34.19.04/18694/2011 del 6 giugno 2011 e prende atto delle altre osservazioni presentate nel corso della fase di consultazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'Autorità di bacino, in qualità di Autorità proponente, tenuto conto delle risultanze del suddetto parere motivato, ha proceduto, in collaborazione con l'Autorità competente, ad apportare al Piano le opportune evisioni/integrazioni prima della sua definitiva adozione e approvazione;

Considerato, inoltre, che ìn data 6 luglio 2012 si è tenuta, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, una riunione finalizzata a verificare la coerenza dei documenti di Piano revisionati alla luce del decreto di parere motivato di VAS;

Considerato che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino ha esaminato ed approvato i documenti definitivi di Piano con le revisioni apportate in sede di VAS nella seduta del 13 luglio 2012;

Vista, la deliberazione n. 221 del 18 luglio 2012, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato in via definitiva, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico" con le integrazioni e revisioni conseguenti al perfezionamento della procedura di VAS;

Tenuto conto che nell'elaborazione del Piano è stata garantita la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, rendendo disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, come previsto dall'art. 66, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, i documenti relativi al Piano per un periodo complessivo di 180 giorni, che risultano sommando i 90 giorni di consultazione *ex lege* n. 183 del 1989, i 30 giorni di consultazione di scoping ex art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i 60 giorni di consultazione ex art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 20 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno, con deliberazione n. 221 del 18 luglio 2012.

Il Piano stralcio “Bilancio Idrico” si compone dei seguenti elaborati:

Relazione di Piano;

Elaborati cartografici di Piano:

Tavola A - “Corpi idrici sotterranei oggetto di bilancio” (scala 1:500.000);

Tavola B - “Corpi idrici sotterranei a bilancio negativo e area di ricarica delle Cerbaie” (scala 1:500.000);

Tavola C (numerata da 1 a 79) - “Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura” (scala 1:25.000);

Tavola D - “Aree di possibile interferenza con il reticolo superficiale” (scala 1:500.000);

Tavola E - “Sezioni del reticolo superficiale significative e relativi interbacini” (scala 1:500.000);

Tavola F - “Criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale” (scala 1:500.000);

Tavola G - “Aree a rischio di salinizzazione” (scala 1:100.000)

Schede di sintesi (n. 17) di bilancio degli acquiferi significativi;

Schede di sintesi (n. 44) di bilancio del reticolo superficiale alle sezioni significative;

Misure di Piano e allegati

Rapporto Ambientale

Misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 18 del d.lgs. 152/2006.

Art. 2.

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell’Autorità di bacino del fiume Arno. Copie conformi all’originale del Piano sono depositate presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione generale per la Tutela del Territorio e del Mare - Roma e presso la sede dell’Autorità di bacino del fiume Arno - Firenze.

Art. 3.

Al presente decreto vengono allegate le misure di Piano e i relativi allegati. Tutti gli elaborati del Piano sono altresì disponibili sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Arno al seguente indirizzo: www.adbarno.it.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1752

15A05093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2015.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» - Anno 2015 - Lavoratori italiani residenti all’estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «STELLA AL MERITO DEL LAVORO»;

Sentita la Commissione di cui all’art. 9 della citata legge n. 143/92;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «STELLA AL MERITO DEL LAVORO» con il titolo di «MAESTRO DEL LAVORO» a:

CESTAROLLO Piero, Ferrero Austria S.r.l. - Innsbruck (Austria);

CORAZZA Sante, Siderca S.A.I.C. - Campana (Argentina);

CRIMI Antonino, Park Bakery Miniatures Lmtd - Londra (Regno Unito);

D’ORSI Giovanni, Montpeliano Restaurant - Londra (Regno Unito);

MESSINA Carmelo, Ferrero Austria S.r.l. - Innsbruck (Austria);

PRESTOPINO Alberto, Intesa San Paolo S.p.A. - Tirana (Albania);

RHO Giuliana Marina Emma, Siderca S.A.I.C. - Campana (Argentina);

RINALDI Andrea, Hotel Belvedere S.p.A. e UK - Sommellier Association Club AIS - Londra (Regno Unito);

SCHENA Ermanno, Alitalia S.p.A. - Ginevra (Svizzera)

TARQUINIO Antonio, Italcementi Group S.p.A. - Devnya (Bulgaria)

TOSI Umberto, Latium Restaurant e London Hilton - Londra (Regno Unito).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2015

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A05152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Pioltello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pioltello (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 maggio 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Tripodi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Cristina Carrer.

Il citato amministratore, in data 7 maggio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 maggio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pioltello (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Tripodi.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 novembre 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rosarno (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Filippo Romano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 novembre 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 maggio 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 giugno 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Filippo Romano.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Recanati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Porto Recanati (Macerata);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Recanati (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Recanati (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 maggio 2015.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 maggio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Recanati (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mauro Passerotti.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Ginosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ginosa (Taranto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ginosa (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Malgari Trematerra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ginosa (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 maggio 2015.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 maggio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Malgari Trematerra.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 giugno 2015.

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 di aggiornamento, integralmente sostitutivo del decreto del 15 settembre 1998 di istituzione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", nonché del decreto di modifica dello stesso del 3 agosto 1999, e di contestuale affidamento della gestione al Comune di Villasim*ius*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 60 del 7 febbraio 2012 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Capo Carbonara";

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", trasmessa con nota n. 4091 del 1° aprile 2014 dal Comune di Villasim*ius*;

Vista la nota prot. n. 25846/PNM del 15 dicembre 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con lo stesso ente gestore, è stato trasmesso per il parere della Commissione di riserva;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 67 del 5 marzo 2013, con il quale è stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Capo Carbonara" nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 13 marzo 2015 e pervenuto in data 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara";

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", formulato e adottato dal Comune di Villasim*ius*, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 11 giugno 2015

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA"

(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012, n. 60.

2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB040020 "Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu" e ITB040021 "Costa di Cagliari", e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ITB043026 "Isola Serpentara", ITB043027 "Isola dei Cavoli" e ITB043028 "Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
   b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
   c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
   d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
   e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;
   f) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;
   g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
   h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o

gruppi di persone in possesso di brevetto;

i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a10 metri ed inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
l) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano, quali titoli di preferenza, un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta;
n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
o) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
p) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
s) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
u) «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel D. Lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
v) «pesca professionale», intesa come la piccola pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, e compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di gestione nazionali adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;

w) «ripopolamento attivo», l'attività di trasferimento in modo artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
x) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
y) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
z) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni e di visite guidate subacquee;
aa) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
bb) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
cc) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del Codice della Navigazione;
dd) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
ee) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 - Finalità, delimitazione e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'area marina protetta "Capo Carbonara", come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale di aggiornamento del 7 febbraio 2012.

Articolo 4 – Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:
   a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;
   b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti:
   c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;
   d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione;
   e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate, appositamente programmate, di rimozione ed eradicazione di specie alloctone.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 5 - Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta è affidata al Comune di Villasimius, soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dell'articolo 7 del decreto del 7 febbraio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Comune di Villasimius si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
   a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
   b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore, in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
   a) contribuisce all'attività di *reporting* di competenza regionale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
   b) effettua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva 147/2009/CE, in particolare quelle dell'Allegato I, o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.

Articolo 6 - Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato.
3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
   a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché

dei relativi progetti ed interventi;
b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’area marina protetta;
c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;
d) attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell’area marina protetta;
e) promozione di progetti, anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.

4. Il responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Articolo 7 - Commissione di Riserva

1. La Commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore dell’area marina protetta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell’articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell’area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Capo Carbonara", di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 60, "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Capo Carbonara".

Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione dell'area marina protetta, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;
   c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Carbonara", previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, l'installazione di barriere sommerse, di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono

realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 10 - Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.

2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presenti nel territorio comunale di Villasimius.

3. Lo scarico delle acque reflue dalle imbarcazioni da diporto deve avvenire con le seguenti modalità:
   - nel caso i rifiuti siano veicolati in acqua di mare o salmastra, attraverso gli appositi impianti portuali di raccolta situati presso l'area portuale della Marina di Villasimius;
   - nel caso i rifiuti siano veicolati in assenza di acqua di mare o salmastra, attraverso il conferimento al sistema fognario–depurativo pubblico presente nell'area portuale della Marina di Villasimius.

Articolo 11 - Disciplina degli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica*

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* accumulati sulle spiagge (*banquette*s) sono trattati secondo le seguenti modalità:
   a) nelle zone A e B non è consentita la rimozione degli accumuli di *Posidonia oceanica* spiaggiata;
   b) nella zona C gli accumuli di *Posidonia oceanica* possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore:
      i. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
      ii. in estate, con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
      iii. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica.
   c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di *Posidonia oceanica* e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con il soggetto gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;
   d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione.

Articolo 12 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Articolo 13 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del

soggetto gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b) parametri analizzati;
   c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

Articolo 14 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle

attività, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. Il soggetto gestore può richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: "area marina protetta Capo Carbonara – Comune di Villasimius".
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

Articolo 15 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B, C e D la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 16 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee con e/o senza autorespiratore.
2. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore.
3. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni subacquee senza autorespiratore (apnea), dall'alba al tramonto, nel pieno rispetto delle disposizioni del soggetto gestore e delle ordinanze della Capitaneria di Porto.
4. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee con autorespiratore secondo le seguenti modalità:
   a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore;
   b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
   c) in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;
   d) per ciascuna immersione, con un numero massimo di subacquei pari a 4;
   e) in ciascun sito, entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
5. Non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente.
6. Non è consentito effettuare immersioni subacquee individuali o in gruppo nelle grotte naturali.
7. Le immersioni subacquee, di qualsiasi tipologia, devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:

   a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
   b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini;

c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;
d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto più possibile aderente al corpo;
e) è fatto obbligo di segnalare all'Autorità marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;
f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.

8. Non sono consentite immersioni dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

9. L'ormeggio/ancoraggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuarle, ai gavitelli contrassegnati e predisposti dal soggetto gestore e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalità istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e complessivo;
b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
d) incentivando la destagionalizzazione delle attività.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee di cui ai precedenti commi, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee le unità navali devono attestare il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico accidentale e di impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra, conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.

14. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo di contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
   a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, dichiarato al soggetto gestore, iscritto nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
   b) nei soli siti di immersione appositamente segnalati e attrezzati dal soggetto gestore per un massimo di due imbarcazioni a gavitello d'ormeggio;
   c) in ciascun sito di immersione, entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

2. Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione del soggetto gestore che definisce annualmente con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, i siti di immersione, le modalità e le prescrizioni per le attività di didattica. Le attività di didattica subacquea sono consentite esclusivamente ai titolari di brevetto "*advanced",* con un minimo di 40 immersioni certificate;

3. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con autorespiratore secondo le seguenti modalità:
   a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore;
   b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
   c) per un numero massimo di 4 immersioni al giorno per ogni sito;
   d) con un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ogni immersione;
   e) la guida del centro di immersione autorizzato deve obbligatoriamente essere munita di profondimetro analogico, digitale o di computer d'immersione, da mostrare in caso di controllo da parte delle forze predisposte alla sorveglianza.

4. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
   a) nei siti di immersione individuati e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
   b) per un numero massimo di 5 immersioni al giorno per ogni sito;
   c) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ogni immersione;
   d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti e con le modalità individuate dal soggetto gestore;
   e) per le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione e comunque per un numero di subacquei non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 subacquei.

5. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
   a) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ogni immersione;
   b) per un numero massimo di 6 immersioni al giorno per ogni sito di immersione;
   c) per le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione e comunque per un numero di subacquei non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 subacquei;
   d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti di immersione e con le modalità individuate dal soggetto gestore;
   e) con unità di appoggio non ormeggiata o ancorata ma che segue i subacquei in

immersione (*drifting*).

6. Le visite guidate subacquee devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 16, comma 7.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori e dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
13. Il soggetto gestore può rilasciare annualmente un numero massimo di 18 autorizzazioni per le visite guidate subacquee.
14. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività subacquee sono rilasciate, sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco compatibilità individuati dal soggetto gestore.
15. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
    a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);
    b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del Centro;
    c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del Centro;
    d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;
    e) la legittima disponibilità di una sede operativa;
    f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;
    g) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono indicare le caratteristiche delle unità navali

utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso delle guide.

17. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee le unità navali devono possedere i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
    b) unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

18. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:
    a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e i requisiti delle proprie guide subacquee e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;
    b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
    c) comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attività;
    d) assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
    e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

19. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione o sottoscrizione di:
    - presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti per la concessione;
    - obbligo di esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il regolamento e la carta delle zone interdette.
    - di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.

20. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
    a) il numero massimo di autorizzazioni;
    b) i requisiti di eco-compatibilità;
    c) i siti di immersione;
    d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e complessivo;
    e) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
    f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
    g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
    h) la destagionalizzazione delle attività subacquee.

21. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 18 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.
3. Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
4. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
5. Nelle zone B e C è consentito l'accesso e la navigazione alle unità navali con le seguenti modalità e caratteristiche:
   a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
   b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante
   c) alle unità navali adibite a trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore.
   d) ai natanti ed imbarcazioni in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità :
      - motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
      - unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
6. Nella zona C è consentito l'accesso e la navigazione alle navi da diporto, in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
7. Nella zona D è consentito l'accesso e la navigazione, oltre alle unità navali individuate ai precedenti commi 5 e 6, alle navi da diporto.
8. Nella zona D è consentita la navigazione a velocità non superiore ai 20 nodi.
9. Nell'area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, disciplinare ulteriormente e diversamente la navigazione da diporto.
12. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica;

Articolo 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unità navali dei centri di

immersione autorizzati dal soggetto gestore ai gavitelli predisposti allo scopo.

2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al precedente articolo 18, comma 5, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nelle zone B l'ormeggio all'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal soggetto gestore.

4. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al precedente articolo 18, commi 5 e 6, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:
   a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
   b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;
   c) è consentita la balneazione esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area indicata dal soggetto gestore;
   d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
   e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
   f) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello, effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
   g) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
   h) non sono consentite le attività che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.

6. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.

7. Ai gavitelli di ormeggio destinati a natanti e imbarcazioni è consentito l'ormeggio di non più di una unità navale.

8. Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità;
   c) alla durata della sosta.

10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.

Articolo 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.

2. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.

3. Nella zona C è consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate:
   a) in località "Campulongu" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:
      A – 39°07'50.15 N - 09°30'02.84 E
      B – 39°07'45.17 N - 09°29'54.19 E
      C – 39°07'25.34 N - 09°30'15.08 E
      D – 39°07'30.41 N - 09°30'23.30 E
   b) in località "Porto Giunco" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:
      A – 39°06'46.79 N - 09°31'11.53 E
      B – 39°06'42.09 N - 09°31'25.20 E
      C – 39°07'34.10 N - 09°32'10.49 E
      D – 39°07'38.75 N - 09°32'00.20 E

Articolo 21- Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

2. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

3. L'ormeggio delle dette unità navali è consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

4. Alle unità navali autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
   a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
   b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi;
   c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

5. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e di visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore,

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34, commisurato:
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) alla durata del permesso.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unità navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b) unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n°

171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti.

10. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unità navale, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.

12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 unità navali.

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
    a) il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate;
    b) i requisiti di eco-compatibilità.

14. Ogni sostituzione delle unità autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

15. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e di visite guidate non devono superare il numero massimo complessivo di 280 passeggeri o visitatori giornalieri.

16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

17. Il soggetto gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentite la Commissione di riserva e le Autorità competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

18. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità navali, il decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, il Regolamento di disciplina, nonché il presente Regolamento al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.

19. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 22– Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.
3. Il numero di autorizzazioni per il noleggio e locazione rilasciate dal soggetto gestore è limitato al numero di 21 per un massimo di 170 unità navali complessive.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità da diporto autorizzabili. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
   - il numero massimo di autorizzazioni;
   - il numero massimo di unità per singola autorizzazione;
   - i requisiti di eco-compatibilità.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto secondo modalità e parametri definiti annualmente dal soggetto gestore, le unità navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
   - unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, esclusivamente nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
   - le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
   - i titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità;
   - il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.
7. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità navale, i numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalità, la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
   - fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

- fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
- acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attività consentite e del presente Regolamento.

11. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione o sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.
12. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
13. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 23 - Disciplina delle attività di whale - watching (osservazione cetacei)

1. Nelle zona A non è consentita l'attività di whale-watching, escluso il monitoraggio scientifico.
2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di whale-watching a bordo di unità navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.
3. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di *whale-watching* e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
   a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
   b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
   c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
   d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
   e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi;
   f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
   g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
   h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
   i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
   j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
   k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
   l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità navale, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona

di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

5. Le unità navali utilizzate sono assoggettate a tutte le norme e disposizioni previste per le attività esercitate nell'area marina protetta di cui al successivo articolo 33.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.
7. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri, fatta salva specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore su richiesta da parte del comandante/armatore dell'unità navale per lo sbarco del pescato e/o per sosta tecnica. L'avviso dovrà essere comunicato alle autorità competenti.
3. E' vietata la cattura delle specie seguenti:
   a) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
   b) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
   c) Pesce spada (*Xphias gladius*),
   d) Pesce castagna (*Brama brama*),
   e) Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
   f) Corallo rosso (*Corallium rubrum);*

   nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
4. Nelle zona A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale.
5. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune Villasimius alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
6. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pesca con le reti da posta fisse, durante tutto l'anno con le seguenti modalità e dotazioni:
   - reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
   - tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
   - incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
   - con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori devono comunicare la tipologia della maglia, la lunghezza della rete ed il periodo di utilizzo.

8. Ai titolari delle autorizzazioni che in fase di rinnovo comunichino l'utilizzo di reti con maglie superiori ai 50 millimetri, (anche in misura parziale della quantità autorizzabile) è applicata una premialità del 30% sulla lunghezza delle stesse.
9. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
10. Nelle zone B, C e D è consentito l'utilizzo del palangaro con le seguenti modalità e prescrizioni:
    - n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni fino a 2 TSL.
    - n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL.
    - n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni oltre le 5 TSL.
11. Nelle zone B e C è consentito l'utilizzo delle nasse, dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa tra i 20 e i 50 metri, per non più di tre giorni in mare, con un numero massimo di:
    - n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL.
    - n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL.
    - n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL.
12. Per la pesca dei crostacei di profondità è consentito l'utilizzo di un numero massimo di 250 nasse non cumulabili con l'utilizzo delle nasse di cui al precedente comma.
13. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.
14. Nell'area marina protetta, durante le attività di pesca è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte degli operatori autorizzati ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili.
15. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
16. L'attività di pesca non è consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli di ormeggio o zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
17. L'ancoraggio degli attrezzi delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
18. Gli attrezzi da pesca non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
19. I soggetti autorizzati alle attività di pesca professionale, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro

di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto della rilascio dell'autorizzazione, contenente:
a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;
b) gli attrezzi utilizzati;
c) le zone di pesca;
d) i quantitativi di pescato.

20. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.

21. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti la formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente Regolamento ed il possesso dei requisiti richiesti.

22. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di pesca.

23. Al fine di consentire un ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5 è trasferibile ad altro soggetto purché in linea diretta entro il primo grado (padre e figlio) oppure a parenti entro il primo grado in linea collaterale (tra fratelli), e che rientri nei termini di cui ai precedenti commi e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.

24. È fatto obbligo ai pescatori autorizzati dal soggetto gestore di marcare e identificare gli attrezzi da pesca e le relative boe segnaletiche:
a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Articolo 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.

3. L'attività di pescaturismo deve essere svolta nell'arco di tempo che intercorre dal 1° giugno al 1° ottobre di ogni anno, con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ora 16.30. Non è consentito lo svolgimento in contemporanea dell'attività di pesca professionale.

4. Ciascuna imbarcazione autorizzata dall'ente gestore può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
6. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti.

Articolo 26- Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
   a) la pesca subacquea;
   b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;
   c) le gare di pesca sportiva.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie:
   a) Cernia *(Epinephelus spp.);*
   b) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
   c) Corvina (*Sciena umbra);*
   d) Ombrina (*Umbrina cirrosa);*
   e) Aragosta rossa (*Palinurus elephas);*
   f) Astice (*Homarus gammarus);*
   g) Cicala *(Scyllarus arctus);*
   h) Magnosa (*Scyllarides latus);*
   i) Favollo (*Eriphia verrucosa);*
   j) Nacchera (*Pinna nobilis);*
   k) Patella gigante (*Patella ferruginea);*
   l) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
   m) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus);*
   n) Pesce spada (*Xiphias gladius*);
   o) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
   p) Corallo rosso (*Corallium rubrum);*

   nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca ricreativa:
   - alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "*vertical jigging*" e similari;
   - l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
   - l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;

- l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
- l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;
- l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;
- il *drifting* con ancoraggio al fondale.

4. Nelle zone A non è consentita qualunque attività di pesca ricreativa.
5. Nelle zone B e C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Villasimius e agli equiparati ad essi, di cui al comma 10, lettera b, con i seguenti attrezzi e modalità:
   a) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2 ami per ciascuno strumento; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 metri lineari di riva o costa;
   b) da imbarcazione, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2 ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale.
6. Nelle zone C e D, è consentita la pesca ricreativa anche ai non residenti di cui al comma 10 lettera c), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore e con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma 5.
7. Nell'area marina protetta è consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.
8. Nell' area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus),* il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previo parere del Ministero dell'ambiente, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.
9. Nell'area marina protetta i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
10. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di 500 licenze di pesca annuali/temporanee cosi ripartite:
    a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200) per i residenti nel Comune di Villasimius;
    b) il 50% delle autorizzazioni (n. 250), per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità:
       - contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina di Villasimius;
       - soci della Lega Navale Italiana, sezione di Villasimius, assegnatari di posto barca annuale;
       - proprietari di seconde case nel Comune di Villasimius;
    c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50), ai non residenti nel Comune di Villasimius. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria.
11. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 10, lettera c), sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rinnovo il criterio della rotazione.
12. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero dell'ambiente i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca ricreativa, e adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva e del Ministero

dell'ambiente, la disciplina della pesca, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca_ricreativa, i soggetti richiedenti devono:
    a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
    b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
    c) esibire l'autorizzazione in caso di controllo da parte dei corpi predisposti alla sorveglianza;
    d) riportare le catture su un apposito libretto cartaceo vidimato dal soggetto gestore rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta, oppure compilare la versione *on line* presente sul sito istituzionale dell'area marina protetta. In entrambi i casi, la mancata compilazione comporterà il non rinnovo dell'autorizzazione alla pesca ricreativa.
    e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 34;
    f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento.

14. Al fine di garantire la sicurezza è vietata la pesca attorno ai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee per un raggio di 300 metri.

15. E' obbligatorio l'uso di ami e "piombi" in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il *drifting*, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.

16. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 39 del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.

17. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 27 - Disciplina delle attività di *Seawatching*

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di *seawatching*.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di *seawatching* svolte da imprese autorizzate dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
    a) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;
    b) con un massimo di 10 persone contemporaneamente in immersione per ciascun accompagnatore.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di *seawatching* sono tenuti al rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee e del trasporto passeggeri e delle visite guidate di cui ai precedenti articolo 17 e articolo 21.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di *seawatching* possono ormeggiare le unità navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina

protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 28 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nelle zone B, C e D non è consentito lo svolgimento di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
3. Nelle zone C e D è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico–ricreativi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte e ai quantitativi interessati (numero mezzi noleggiati, numero passeggeri imbarcati, numero ore di moto del mezzo) ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
5. Le attività devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 29 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Capo Carbonara", come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attività consentite pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attività autorizzate e ad esibirlo a richiesta alle autorità preposte al controllo e alla soveglianza e al personale del soggetto gestore.

Articolo 30 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno dell'area marina protetta è presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve indicare:
   a) le generalità del richiedente;
   b) l'oggetto;
   c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
   d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
   e) la formula e la modalità prescelta per il pagamento del corrispettivo e/o contributo ambientale per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate.
6. È facoltà del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive.

Articolo 31 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 32 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 30 e dei criteri di cui al successivo articolo 33.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 33 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli può essere effettuata dal soggetto gestore in base a

regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Il soggetto gestore è tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle at\tività consentite.

4. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
   a) qualora l'attività sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento.
   c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

5. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 34.

Articolo 34 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Il soggetto gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiede ai soggetti proponenti un contributo ambientale.

2. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del contributo ambientale per il rilascio delle relative autorizzazioni.

3. L'entità del contributo di cui al comma 1, per ciascuna tipologia di servizio o attività, è stabilita dal soggetto gestore con autonomo e specifico provvedimento.

4. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

6. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee è disposto su base annua.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate è disposto su base annua, in funzione della portata passeggeri dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è disposto su base giornaliera, mensile e annuale.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione imbarcazioni è disposto su base annuale.
13. Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Capo Carbonara".
14. Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attività consentite concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o del presente Regolamento.

Articolo 36 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 37- Pubblicità

1. Il presente Regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento e al Regolamento di disciplina, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina nel sito *web* dell'area marina protetta.

3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di Villasimius, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento e nel regolamento di disciplina dell'area marina protetta, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.
5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 39 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 7 febbraio 2012, n. 60.

15A05094

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2014.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale del programma Eranet Capita Waves. (Prot. n. 2765).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare gli articoli 60, 61, 62 e 63;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2012;

Considerato che il MIUR ha aderito al progetto Eranet Capita, approvato nell'ambito del 7° Programma Quadro comunitario, con contratto n. 266543, e si è impegnato a partecipare alle attività promosse da questo progetto;

Visto il bando transnazionale pubblicato dall'Eranet Capita in data 25 giugno 2013 e chiuso il 2 settembre 2013, al quale il MIUR ha aderito con un proprio budget pari a 500.000,00 euro nella forma di contributo alla spesa e 700.000,00 euro nella forma di credito agevolato;

Visto l'Avviso integrativo n. 1456 del 26 luglio 2013 per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito dell'avviso internazionale lanciato dall'Eranet «Capita»;

Viste le proposte progettuali presentate al citato bando dell'Eranet Capita e da questa selezionate ed ammesse al finanziamento e Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale da parte dell'Istituto convenzionato Banca MPS Capital Services Gruppo Monte Paschi prot. n. 2116 del 3 luglio 2014 e l'integrazione prot. n. 2213 del 15 luglio 2014 (allegata);

Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti all'Eranet Capita, compreso il MIUR in rappresentanza dell'Italia, hanno deciso di sostenere il progetto transnazionale di Ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie catalitiche innovative e commerciabili per la produzione di sostanze chimiche, materiali ed energia, attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale per la realizzazione di «Waste bio-feedstocks hydro-valorisation processes (Waves);

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il d.lgs. n. 159/2011 con riguardo agli adempimenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 ove prevista in relazione agli importi;

2. il progetto di cooperazione internazionale Capita Waves è ammesso all'intervento secondo le normative citate nelle premesse.

3. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15 aprile 2014 e la sua durata è di 24 mesi.

4. Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun gruppo di ricerca partecipante, il coordinatore, la struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto:

Proponente	CUP	Costo ammesso	Contributo MIUR	
			Contributo alla spesa	Credito agevolato
Processi Innovativi S.r.l.	B18I13000420005	€ 185.000,00	€ 64.750,00	€ 111.000,00
I.N.S.T.M.	D12C13000210005	€ 205.459,00	€ 133.548,35	€ -
TOTALE		€ 390.459,00	€ 198.298,35	€ 111.000,00

5. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi precedenti sono determinate complessivamente in € 309.298,35 di cui € 198.298,35 nella forma di contributo nella spesa graveranno sulle disponibilità del fondo FIRST per l'anno 2013 ed € 111.000,00 nella forma di credito agevolato graveranno sulle disponibilità del fondo FAR per l'anno 2012.

6. Il progetto, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi gruppi di ricerca previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatte salve eventuali proroghe concesse sulla base delle normative nazionali e concordate con le autorità pubbliche degli altri Paesi che partecipano al finanziamento del progetto.

Art. 4.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata al 1° dicembre 2013.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata in coincidenza con la conclusione del progetto WAVES.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 5.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di intere sezioni progettuali, ovvero ancora la significativa modifica delle stesse, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente approvate sulla base delle normative nazionali e concordate con le autorità pubbliche degli altri Paesi che partecipano al finanziamento del progetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. Il coordinatore dei gruppi di ricerca nazionali dovrà trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni gruppo di ricerca nazionale dovrà invece trasmettere al MIUR semestralmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

1. Per ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione del contributo di cui all'art. 1, nella misura del:

a. 30% del contributo ammesso nel caso di soggetti pubblici;

b. 30% del contributo ammesso nel caso di soggetti privati. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Contestualmente alla richiesta di anticipazione, ciascun gruppo di ricerca si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali somme che risultassero non ammissibili nonché di economie di progetto.

3. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi.

Art. 8.

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ogni gruppo di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

3. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate oltre spese ed interessi, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5304

ALLEGATO *1*

Protocollo N. 2897 del 04/12/2013

- Progetto di Ricerca ERANET CAPITA WAVES
- Titolo: *"Waste bio-feedstocks hydrovalorisation processes"*

Inizio: 15/04/2014 - Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02/09/2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01/12/2013.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

I.N.S.T.M. **FIRENZE**
PROCESSI INNOVATIVI S.r.l. **ROMA**

- Costo Totale ammesso Euro 390.459,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 390.459,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	390.459,00	0,00	390.459,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	390.459,00	0,00	390.459,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:
- Attività di ricerca industriale 35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:
- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:
  - Attività di ricerca industriale 60% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 55% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate fino a Euro **309.298,35**
  - Contributo alla spesa fino a Euro 198.298,35
  - Credito agevolato fino a Euro 111.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**ERANET CAPITA WAVES**		
Titolo	*"Waste bio-feedstocks hydrovalorisation processes"*		
Data Inizio	15/04/2014		
Durata Mesi	24 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02 settembre 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01 dicembre 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**PROCESSI INNOVATIVI S.r.l.**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 64.750,00	€ 111.000,00	€ 175.750,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 185.000,00	€ -	€ 185.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 185.000,00	€ -	€ 185.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	35%	€ 64.750,00	25%		**€ 64.750,00**
Credito Agevolato	60%	€ 111.000,00	55%		**€ 111.000,00**

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**ERANET CAPITA WAVES**		
Titolo	"Waste bio-feedstocks hydrovalorisation processes"		
Data Inizio	15/04/2014		
Durata Mesi	24 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02 settembre 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01 dicembre 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 205.459,00	€ -	€ 205.459,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 205.459,00	€ -	€ 205.459,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 205.459,00	€ -	€ 205.459,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 133.548,35	25%	€ -	€ 133.548,35

ALLEGATO *2*

(*Omissis*).

15A05121

DECRETO 25 settembre 2014.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale del programma Eranet Capita Cardiosol. (Prot. n. 2764).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare gli articoli 60, 61, 62 e 63;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2012;

Considerato che il MIUR ha aderito al progetto Eranet Capita, approvato nell'ambito del 7° Programma Quadro comunitario, con contratto n. 266543, e si è impegnato a partecipare alle attività promosse da questo progetto;

Visto il bando transnazionale pubblicato dall'Eranet Capita in data 25 giugno 2013 e chiuso il 2 settembre 2013, al quale il MIUR ha aderito con un proprio budget pari a 500.000,00 euro nella forma di contributo alla spesa e 700.000,00 euro nella forma di credito agevolato;

Visto l'avviso integrativo n. 1456 del 26 luglio 2013 per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito dell'avviso internazionale lanciato dall'Eranet "Capita";

Viste le proposte progettuali presentate al citato bando dell'Eranet Capita e da questa selezionate ed ammesse al finanziamento e visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale da parte dell'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno prot. n. 2114 del 3 luglio 2014 (allegata);

Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti all'Eranet Capita, compreso il MIUR in rappresentanza dell'Italia, hanno deciso di sostenere il progetto transnazionale di Ricerca applicata per Io sviluppo di tecnologie catalitiche innovative e commerciabili per la produzione di sostanze chimiche, materiali ed energia, attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale per la realizzazione di «Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes» (Cardiosol);

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il d.lgs. n. 159/2011 con riguardo agli adempimenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 ove prevista in relazione agli importi;

2. Il progetto di cooperazione internazionale Capita Cardiosol è ammesso all'intervento secondo le normative citate nelle premesse.

3. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 dicembre 2013 e la sua durata è di 24 mesi.

4. Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun gruppo di ricerca partecipante, il coordinatore, la struttura di afferenza, costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto:

Proponente	CUP	Costo ammesso	Contributo MIUR	
			Contributo alla spesa	Credito agevolato
Politecnico di Torino	E12C13000200005	€ 204.600,00	€ 132.990,00	€ 0,00
Biochemtex SpA	B38I13000760005	€ 186.240,00	€ 65.184,00	€ 111.744,00
Hysytech Srl	B18I13000410005	€ 142.000,00	€ 78.100,00	€ 56.800,00
Totale		€ 532.840,00	€ 276.274,00	€ 168.544,00

5. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi precedenti sono determinate complessivamente in € 444.818,00 di cui € 276.274,00 nella forma di contributo nella spesa graveranno sulle disponibilità del fondo FIRST per l'anno 2013 ed € 168.544,00 nella forma di credito agevolato graveranno sulle disponibilità del fondo FAR per l'anno 2012.

6. Il progetto, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra diversi gruppi di ricerca previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatte salve eventuali proroghe concesse sulla base delle normative nazionali e concordate con le autorità pubbliche degli altri Paesi che partecipano al finanziamento del progetto.

Art. 4.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata al 1° dicembre 2013.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata in coincidenza con la conclusione del progetto Cardiosol.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 5.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di intere sezioni progettuali, ovvero ancora la significativa modifica delle stesse, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente approvate sulla base delle normative nazionali e concordate con le autorità pubbliche degli altri Paesi che partecipano al finanziamento del progetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. Il coordinatore dei gruppi di ricerca nazionali dovrà trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni gruppo di ricerca nazionale dovrà invece trasmettere al MIUR semestralmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

1. Per ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione del contributo di cui all'art. 1, nella misura del:

a) 30% del contributo ammesso nel caso di soggetti pubblici;

b) 30% del contributo ammesso nel caso di soggetti privati. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Contestualmente alla richiesta di anticipazione, ciascun gruppo di ricerca si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali somme che risultassero non ammissibili nonché di economie di progetto.

3. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi.

Art. 8.

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ogni gruppo di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

3. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate oltre spese ed interessi, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5305

ALLEGATO *1*

- Protocollo N. 2883 del 03/12/2013
- Progetto di Ricerca ERANET CAPITA CARDIOSOL

Titolo: *"Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes"*

Inizio: 02/12/2013 Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02/09/2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01/12/2013.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

BIOCHEMETEX ITALIA S.p.a.	**TORTONA (AL)**
HYSITECH S.r.l.	**TORINO**
POLITECNICO di	**TORINO**

• Costo Totale ammesso	Euro	532.840,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	532.840,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	532.840,00	0,00	532.840,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	532.840,00	0,00	532.840,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	40% dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale	60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro **444.818,00**
- Contributo alla spesa	fino a Euro 276.274,00
- Credito agevolato	fino a Euro 168.544,00

- **Sezione D – Condizioni Specifiche**

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**ERANET CAPITA CARDIOSOL**		
Titolo	"Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes"		
Data Inizio	02/12/2013		
Durata Mesi	24 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02 settembre 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01 dicembre 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**POLITECNICO DI TORINO**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 204.600,00	€ -	€ 204.600,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 204.600,00	€ -	€ 204.600,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 204.600,00	€ -	€ 204.600,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 132.990,00	25%	€ -	€ 132.990,00

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**ERANET CAPITA CARDIOSOL**		
Titolo	"Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes"		
Data Inizio	02/12/2013		
Durata Mesi	24 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02 settembre 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01 dicembre 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**HYSITECH S.r.l.**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 142.000,00	€ -	€ 142.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 142.000,00	€ -	€ 142.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 142.000,00	€ -	€ 142.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	55%	€ 78.100,00	25%	€ -	€ 78.100,00
Credito Agevolato	40%	€ 56.800,00	55%	€ -	€ 56.800,00

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**ERANET CAPITA CARDIOSOL**		
Titolo	*"Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes"*		
Data Inizio	02/12/2013		
Durata Mesi	24 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 02 settembre 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 01 dicembre 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**BIOCHEMETEX ITALIA S.p.a.**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 186.240,00	€ -	€ 186.240,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 186.240,00	€ -	€ 186.240,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 186.240,00	€ -	€ 186.240,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	35%	€ 65.184,00	25%	€ -	€ 65.184,00
Credito Agevolato	60%	€ 111.744,00	55%	€ -	€ 111.744,00

ALLEGATO *2*

(*Omissis*).

15A05122

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Servizi società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.320,00, si riscontra una massa debitoria di € 59.228,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 44.509,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa», con sede in Lucca (codice fiscale 01685140467) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Michela Bonini (codice fiscale: BNNMHL76B44A657Q), nata a Barga (LU) il 4 febbraio 1976 e domiciliata in Fornaci di Barga (LU) Via Geri di Gavinana n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05118

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job & Service Rail Company società cooperativa», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Job & service Rail Company società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 369.147,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.004.964,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 653.972,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job & Service Rail Company società cooperativa», con sede in Monsummano Terme (PT) (codice fiscale 01756730477) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il l° luglio 1966 (c.f. CRTGPL66L01D612B) e domiciliato in Borgo San Lorenzo (FI), via Olmi n. 2/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05153

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Mode società cooperativa», in Putignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «New Mode società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 107.951,00, si riscontra una massa debitoria di € 525.010,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -515.713,00

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Mode società cooperativa», con sede in Putignano (Bari) (codice fiscale 04834080725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (c.f. CZZGNN71MO2E815O) e domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05155

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sfinge società cooperativa in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "La Sfinge Società Cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 105.111,00 si riscontra una massa debitoria di € 547.641,00 ed un patrimonio netto negativo di € -442.530,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Sfinge Società Cooperativa in liquidazione", con sede in Taranto (codice fiscale 02551030733) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977 (c.f. GRCFNC77L29A662L) e domiciliato in Monopoli (BA), via F.lli Bandiera n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05216

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elettrotermoimpianti società cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Elettrotermoimpianti Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 36.017,00 si riscontra una massa debitoria di € 143.902,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 107.885,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Elettrotermoimpianti Società Cooperativa", con sede in Ginosa (TA) (codice fiscale 01904670732) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (CF: PLLGRL78T03F842S), ivi domiciliato in C.so G. Galliano, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05217

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Euro Trasporti in liquidazione», in Lucera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società Cooperativa Euro Trasporti in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 371.047,00, si è riscontrata una massa debitoria a breve pari ad € 474.537,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 212.754,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa Euro Trasporti in liquidazione", con sede in Lucera (FG) (codice fiscale 03164090718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (c.f. FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05218

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ellisse società cooperativa in liquidazione», in Monopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Ellisse società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2014 dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte un attivo patrimoniale di € 693.241,00,00, si riscontra una massa debitoria di € 794.553,00,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 90.732,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ellisse società cooperativa in liquidazione», con sede in Monopoli (BA) (codice fiscale 06733150723) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Corrado Di Florio, nato a Tortolì (FG) l'8 agosto 1959 (CF: DFLMSM59M08A355G), e domiciliato in Bari, via Abate Gimma, n. 3-*bis*.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05154

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Funghi & Natura società cooperativa», in Polla e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa per la società "Funghi & Natura Società Cooperativa" aderente all'Unione Europea delle Cooperative - UE.COOP;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dal bilancio al 31 dicembre 2011 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 814.547,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 2.450.526,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 49.865,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Funghi & Natura Società Cooperativa", con sede in Polla (SA) (codice fiscale 03608670653) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972 (c.f.: LZZNND72C30E9861) ed ivi domiciliato, via Leone XIII n. 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05219

DECRETO 18 giugno 2015.

Scioglimento della «Giovanni Garofalo società cooperativa», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Giovanni Garofalo Società Cooperativa" con sede in Pozzuoli (NA) (codice fiscale 05424401213), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z) ed ivi domiciliato, via Adolfo Omodeo, 95.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05215

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 giugno 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile connesse al disinnesco di un ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Vicenza. (Ordinanza n. 263).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza "Dal Molin" antistante la base militare statunitense;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, con cui il Sindaco del comune di Vicenza è stato nominato Commissario delegato per provvedere al coordinamento delle attività previste nel Piano operativo di evacuazione trasmesso dalla regione Veneto, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 163 del 10 aprile 2014 con cui il Direttore della Sezione di Protezione civile della regione Veneto è stato incaricato di integrare la predetta pianificazione con riferimento alle eventuali azioni da porre in essere in caso di deflagrazione dell'ordigno per assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione evacuata e le ulteriori attività tecniche necessarie;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 194 del 21 ottobre 2014 volta a favorire e regolare il subentro del comune di Vicenza nelle attività necessarie per il completamento delle procedure amministrativo – contabili relative agli interventi connessi al disinnesco del predetto ordigno bellico;

Viste le note n. 38898 del 16 aprile 2015, n. 39910 del 20 aprile 2015 e n. 55955 del 28 maggio 2015, con cui il Sindaco del comune di Vicenza - soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 194 del 21 ottobre 2014 – ha chiesto il mantenimento, fino al 30 settembre 2015, della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo la documentazione attestante tale esigenza;

Ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione ed il completamento, senza soluzione di continuità, delle attività di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno bellico in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere per il superamento del contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5813 - intestata al Sindaco del comune di Vicenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 194 del 21 ottobre 2014 - rimane aperta fino al 30 settembre 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A05148

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 giugno 2015.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale per uso umano Flucostenol. (Determina n. 1276).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre 2014, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incari-

co di Coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di Direttore dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le "Linee Guida "Sunset Clause – basi legali" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Registrazione/Sunset Clause;

Considerato che i titolari delle AIC hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005 concernente "Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo" e del decreto legislativo 219/06, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, art 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Vista la determina n. 952 del 25 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2015, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418;

Tenuto conto che il titolare delle AIC, nella nota pervenuta all'AIFA in data 12 giugno 2015 – prot. n. 61790-A del 17 giugno 2015, ha dichiarato di aver trasmesso al Sistema della tracciabilità del Farmaco del Ministero della salute i dati relativi alla commercializzazione del medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 in maniera errata e di aver provveduto a chiedere l'apertura del flusso delle eccezioni allo stesso Ministero;

Considerato che per il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 è stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 6 giugno 2015, con la medesima nota surriferita, all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell'AIFA, copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 l'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 21-*nonies*, escludere il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determina n. 952 del 25 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2015);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 952 del 25 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2015 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2015

Il dirigente: MARRA

15A05192

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. (Delibera n. 15/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che — all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma predisposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, detto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico sia dotato del «Codice unico di progetto» (CUP) per le finalità previste dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 5, di detta legge;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006 — come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 — che demanda a questo Comitato di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, agli articoli 3 e 6, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, disponendo — tra l'altro — che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, e stabilendo le relative penali;

Visto il regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 ai sensi del quale tutte le banche dovevano sostituire, entro il 1° febbraio 2014, le procedure nazionali dei servizi di bonifico al dettaglio e di addebito diretto (RID) sino ad allora utilizzate con le equivalenti procedure europee, avvalendosi in particolare, per i pagamenti, del bonifico SEPA;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (rubricato «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»), il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 di cui appresso, tra l'altro demandando a questo Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera da adottarsi ai sensi del suddetto art. 176;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011), con la quale questo Comitato, tra l'altro:

ha approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2008 supplemento ordinario), e 18 dicembre 2008, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61/2009), su parte della tratta T5 della metro C di Roma;

ha preso atto, altresì, che le attività svolte e i risultati ottenuti con detta sperimentazione — poi estesa alla «Variante di Cannitelio» con delibera 13 maggio 2010, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216/2010 supplemento ordinario) — erano stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea e conclusosi in data 2 settembre 2014;

ha disposto, con riferimento alle due infrastrutture strategiche sopra citate, che la sperimentazione proseguisse in sede di attuazione del suddetto progetto C.A.P.A.C.I., con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in particolare quello concernente un sistema di warning automatico, dettando criteri e procedure analoghi a quelli adottati per la precedente fase di sperimentazione;

ha previsto la possibilità di estendere ad altro intervento, da individuare successivamente, la suddetta sperimentazione;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale questo Comitato ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176, demandando, tra l'altro, la tenuta dell'anagrafe degli esecutori alla stazione appaltante, consentendo alla stessa di delegare le relative funzioni al contraente generale o concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della stazione appaltante stessa, e disponendo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, nonché prevedendo l'assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera — dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive sui monitoraggio finanziario che questo Comitato medesimo avrebbe dettato per la fase a regime;

Considerato che il progetto C.A.P.A.C.I. è stato esteso al progetto «Grande Pompei», giusta protocollo stipulato in data 6 febbraio 2013, e alla linea M4 della metropolitana di Milano, con protocollo stipulato in attuazione a quanto previsto al punto 4.10 della delibera 9 settembre 2013, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2014);

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al programma delle infrastrutture strategiche di cui all'11° allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013;

Vista la nota 12 dicembre 2014, n. 12/12/CCASGO 2014, con la quale il coordinatore dei CCASGO ha trasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, il documento licenziato nella seduta del 17 novembre 2014 dal CCASGO stesso, recante «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di lineeguida», finalizzato ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36;

Preso atto che tale documento, tra l'altro:

puntualizza la portata della succitata norma sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, riportando — per quanto concerne quest'ultimo aspetto — la definizione della filiera;

individua, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e *II)*, gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata, i quali consistono principalmente:

nell'obbligo di accendere uno o più conti «dedicati» in via esclusiva all'opera considerata,

nell'obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni puntualmente indicate in detto prototipo, tramite bonifici SEPA sui quali riportare il CUP nell'ambito di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle relative causali,

nell'obbligo di rilasciare agli intermediari finanziari presso cui sono accesi i suddetti conti dedicati una «lettera di manleva», che li autorizzi a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) le informazioni del pari specificate nel prototipo in discorso,

nell'obbligo di alimentare la citata «anagrafe degli esecutori»;

individua altresì, tramite il menzionato prototipo di protocollo operativo, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai suddetti obblighi, delineando il procedimento per l'applicazione delle sanzioni stesse;

identifica le informazioni, che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere, tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale del consorzio Customer to business interaction (CBI) www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dallo stesso CBI a supporto dei consorziati;

prevede che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati *MGO)* le informazioni di cui sopra;

reca indicazioni circa la linea d'azione che debbono adottare le imprese titolari di conti correnti presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI;

rileva l'opportunità che al monitoraggio dei flussi informativi provveda apposito gruppo di lavoro istituito presso il DIPE e del quale prospetta la possibile composizione;

prevede che alla gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato, venga preposto il DIPE, specificando le amministrazioni e gli altri soggetti ai quali rendere immediatamente accessibili le informazioni contenute in detta banca dati e prevedendo la stipula di protocolli d'intesa per regolare l'accesso da parte di altre amministrazioni ed organismi interessati;

Rilevato che lo schema di linee guida e i relativi allegati non recano distinzioni circa la nazionalità delle imprese interessate e quindi gli obblighi e gli adempimenti sopra descritti devono intendersi riferiti a tutti gli operatori economici coinvolti, indipendentemente dalla nazionalità;

Ritenuto, con l'occasione, di fornire più puntuali indicazioni in merito ai versamenti che gli aggiudicatari della realizzazione di infrastrutture strategiche sono tenuti ad effettuare in base al disposto del citato art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2013, n. 62);

Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422-P, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, che fa sua la richiesta del coordinatore del CCASGO;

Delibera:

1. Aggiornamento modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario.

1.1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, Schema di lineeguida», licenziato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 17 novembre 2014, che, unitamente agli allegati, viene accluso alla presente delibera per farne parte integrante.

1.2. Il documento di cui al punto precedente, allegati inclusi, viene ridenominato «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)».

1.3 Le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere di cui ai punti precedenti sono riferite a tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere. Le linee guida *de quo* sono da applicare anche alle imprese estere della filiera.

1.4. Per le procedure a evidenza pubblica avviate successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà a comunicare al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e al CCASGO l'esito della gara stessa e a trasmettere il protocollo operativo per il monitoraggio finanziario sottoscritto con l'aggiudicatario.

2. Gruppo di lavoro.

2.1. È istituito, presso il DIPE, apposito gruppo di lavoro per l'espletamento dei compiti individuati dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 e, più in generale, di tutti i compiti connessi all'attuazione della presente delibera. Detto gruppo di lavoro è costituito da 2 rappresentanti designati dal DIPE, 1 rappresentante designato dalla Direzione investigativa antimafia del Ministero dell'interno, 1 rappresentante designato dalla Segreteria tecnica del CCASGO, 1 rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana, 1 rappresentante designato dal consorzio Customer to business interaction, 2 rappresentanti dei gestori informatici della banca dati.

2.2. I lavori del gruppo sono diretti dal DIPE, che ne organizza la struttura, prevedendone all'occorrenza una articolazione in sottogruppi per l'espletamento di specifiche incombenze, e ne assicura le funzioni di segreteria.

3. Versamenti a carico degli aggiudicatari.

3.1. Le risorse di cui all'art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, vengono versate annualmente dai soggetti aggiudicatari, nel mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli interventi. I versamenti relativi all'esercizio 2015 devono essere effettuati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera.

3.2. Le risorse di cui al punto precedente devono essere imputate al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, in corso di istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di capo X, n. 3694 (entrate di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), art. 19, cosi denominato: «Versamenti delle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3, lettera *e)*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da parte dei soggetti aggiudicatari nella quota percentuale stabilita dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, da riassegnare con le modalità e per le finalità di cui al medesimo comma 5».

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1759

ALLEGATO

CCASGO
COMITATO DI COORDINAMENTO
PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

SISTEMA MONITORAGGIO FINANZIARIO
DELLE GRANDI OPERE, MGO

SCHEMA DI LINEE-GUIDA

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).

Approvazione di aggiornate linee guida in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

A) PREMESSA.

1. Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

È previsto inoltre che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, le stazioni appaltanti debbono adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario previste dalla citata delibera CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera che il medesimo organismo è chiamato ad adottare.

Sempre l'art. 36, al comma 2, contiene una disposizione transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai contratti stipulati anteriormente, le modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera n. 45 del CIPE e della successiva che il CIPE intenderà adottare.

Si tratta di un complesso di disposizioni volte a rafforzare la cornice di sicurezza, trasparenza e legalità del sistema di realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere, disposizioni che costituiscono un'evoluzione del modello già introdotto con le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 attraverso meccanismi di cui si dirà più in dettaglio nel prosieguo.

Al fine di un migliore inquadramento del sistema MGO (Monitoraggio delle grandi opere), relativo al monitoraggio finanziario degli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è opportuno ripercorrere le fasi che, nel corso del tempo, hanno portato all'adozione delle recenti misure di cui al decreto-legge in argomento.

2. Quadro generale di riferimento.

Come è noto, l'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici) attribuisce al CIPE il compito di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO).

A tal fine, con delibera n. 58 del 3 agosto 2011, il CIPE ha approvato l'atto di indirizzo formulato dal CCASGO, ai sensi del cennato art. 176.

Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario, le cennate linee guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che i pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti sarebbero stati soggetti alle norme del monitoraggio finanziario secondo i criteri di carattere generale che sarebbero stati fissati dal CIPE stesso.

Con le medesime linee guida veniva, altresì, confermato che, nelle more dell'adozione della cennata delibera, sarebbe proseguita la sperimentazione di monitoraggio finanziario, prevista per alcune infrastrutture dalla citata delibera CIPE n. 45/2011, mentre, per tutte le opere non rientranti nella cennata sperimentazione, avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di tracciamento finanziario di cui alla legge n. 136/2010.

B) FASE DI SPERIMENTAZIONE.

Il progetto del sistema MGO è stato avviato nel 2008 da un gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della programmazione e della politica economica (DIPE), e al Ministero dell'interno (CCASGO), anche il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il consorzio CBI di ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione di una parte di una tratta della metro C di Roma e poi della variante di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina.

I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il progetto, specie per la messa a punto di un sistema di warning, completamento che è stato proposto, per il cofinanziamento, agli uffici della Commissione europea dal CCASGO.

La positiva risposta della commissione ha dato luogo al progetto C.A.P.A.C.I. (Creation of Automatic Procedures Against the Criminal Infiltration in public contracts), avviato nel settembre 2012 e completato a settembre 2014.

Il CIPE ha via via approvato le varie fasi sopra sintetizzate con le delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, 13 maggio 2010, n. 4 e 5 maggio 2011, n. 45.

Il sistema MGO, e in particolare il progetto C.A.P.A.C.I., prevedeva che la sperimentazione sulle singole opere oggetto di monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula di «protocolli operativi», complementari rispetto agli accordi di legalità antimafia previsti dall'art. 176 del Codice dei contratti, fondati quindi sul reciproco consenso ad avvalersi di tale procedura di controllo sul flusso finanziario da parte di tutti i soggetti contraenti e di quelli facenti parte della filiera degli operatori economici interessati alla realizzazione dell'opera.

Le disposizioni contenute in tali accordi prevedevano l'obbligo per i soggetti della filiera di inserire, nei contratti e subcontratti, la cosiddetta «clausola di monitoraggio» e l'impegno ad apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP (Codice unico di progetto) richiesto per l'opera in questione.

Nel periodo conclusivo del progetto C.A.P.A.C.I. (giugno 2014) hanno cominciato a pervenire alla banca dati del sistema MGO anche informazioni relative al Grande progetto Pompei (il cui protocollo operativo è stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4 di Milano (il cui protocollo operativo è stato firmato a maggio 2014).

La citata delibera CIPE 45 del 2011 individuava gli architravi del sistema di monitoraggio nella creazione di:

un database contenente le informazioni sugli estratti conto e sulle transazioni elettroniche dei singoli operatori e, in particolare, le notizie sui pagamenti individuali della «filiera delle imprese» (vedi la definizione di filiera riportata alla successiva lettera *C)*, paragrafo 1.2);

un sistema di alert o di avvisi per la rilevazione/segnalazione di comportamenti insoliti o anomali.

Sempre nella delibera erano poi individuati gli strumenti necessari al sistema per conseguire gli obiettivi di controllo sui flussi, e cioè:

l'obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all'opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato;

l'obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), allora non ancora obbligatorio;

l'apposizione sul bonifico SEPA del CUP all'interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO (vedi allegato *I)*;

la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme agli estratti conto giornalieri di ciascun conto corrente dedicato. In sostanza, l'acquisizione da parte del DIPE delle informazioni relative agli estratti conto e all'esito delta singola operazione di bonifico si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito focal point scelto dal consorzio CBI dell'ABI;

la realizzazione di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto focal point i dati dei bonifici e gli «estratti conto» e a caricarli in una banca dati DIPE per conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili al gruppo di lavoro;

la «rendicontazione» al gruppo di lavoro che sovrintende alle operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle informazioni via via acquisite in banca dati, anche al fine di individuare eventuali errori e relative cause; informazioni che sono messe poi a disposizione delle amministrazioni e degli enti che partecipano al monitoraggio;

un corretto circuito informativo fra DIPE e stazione appaltante o contraente generale o concessionario, al fine di attivare e verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte degli operatori economici della filiera, delle procedure di monitoraggio finanziario e per l'invio al DIPE della «anagrafe» dei fornitori e delle sue variazioni (vedi allegato *II)*.

C) FASE A REGIME.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si pone ora come momento evolutivo della progettualità connessa al monitoraggio finanziario della spesa pubblica per le opere strategiche, concludendo la fase sperimentale e aprendo l'ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore delle grandi opere.

Il decreto — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2014 — estende i criteri di monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte le infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori e i criteri operativi di intervento necessari.

Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell'assunzione delle rispettive responsabilità, l'esperienza acquisita con i protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere è evidentemente necessaria per contribuire a mettere a punto l'emanando provve-

dimento del CIPE, in base alle esigenze dettate dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014.

In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovrà contenere principi di carattere generale, volti a orientare l'applicazione delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a prescrizioni di carattere più tecnico.

1. Campo di applicazione.

1.1. Portata della norma.

La norma, come esposto, estende il monitoraggio finanziario a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pubblici, cioè a tutte le infrastrutture strategiche, e pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio a carico delle risorse derivanti dall'applicazione dell'aliquota forfettaria prevista al comma 20 del citato art. 176 del medesimo Codice, aliquota destinata all'attuazione di idonee misure di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e che il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara in misura ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

Le direttive sul monitoraggio finanziario sono quindi applicabili, tra l'altro, agli interventi della cui realizzazione sia responsabile il concessionario, anche qualora quest'ultimo assuma — a sua volta — la posizione di soggetto aggiudicatore. Sono però da considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate al punto 1.2 per le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, anche le società concessionarie a totale partecipazione pubblica, cui incombe espletare anche gli adempimenti concernenti il procedimento sanzionatorio.

1.2. La «filiera».

Secondo gli indirizzi espressi dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ora confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione, nella determina del 7 luglio 2011, per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo, anche ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

1.3. Indennità di esproprio.

È sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennità di esproprio per il quale il documento approvato con la richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l'obbligo di seguire le procedure di tracciabilità.

Il pagamento delle indennità di esproprio rientra tra le causali di cui al quadro A dell'allegato I al presente documento, cioè tra i pagamenti da effettuare a favore di «conti non dedicati».

Se l'incarico di procedere agli espropri viene affidato, compatibilmente con la vigente normativa, ad altra impresa, quest'ultima è considerata, a tutti gli effetti, parte della «filiera».

2. Principi generali.

2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI.

Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell'apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l'operatore economico della filiera dovrà:

a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera: è prevista, cioè, l'accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell'opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all'opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti *ad hoc* per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l'intervento monitorato;

b) trasmettere alla stazione appaltante — che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente generale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa — gli elementi identificativi del contratto e l'IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l'aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato *II)*: la stazione appaltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;

c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l'apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba.;

d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi.

Gli standard tecnici CBI relativi alle suddette funzioni del focal point, nonché le regole applicative appositamente introdotte sui flussi, indispensabili al fine di consentire la corretta riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi alle disposizioni sottoposte a monitoraggio, sono indicati nel documento tecnico pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema a supporto dei consorziati nel 2009.

Comportamenti anomali o abuso dell'operatività del conto dedicato sono oggetto di avvisi per gli operatori del sistema, sia per una valutazione sui finanziamenti pubblici, sia per riscontrare possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali.

2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI.

Nei casi in cui l'impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovrà operare rispettando le misure riportate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvederà a fornirle le istruzioni necessarie, comunicando — tra l'altro — le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto.

3. Prescrizioni di carattere operativo.

A) Come esposto in premessa, l'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3» del medesimo articolo.

Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia dell'adottanda delibera (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l'impegno dell'aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle presenti linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2.

Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di carattere tecnico che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, in parte già presenti nella menzionata delibera n. 45/2011. Include, tra gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, quello di inserire nei contratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, del pari a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l'obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (intesa l'espressione nel senso chiarito al precedente punto C 1.2) sia inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresì le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il protocollo operativo e delinea il procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.

B) Con riferimento agli intermediari finanziari le prescrizioni, che anche in tal caso rappresentano in gran parte un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, riguardano:

B.1) l'adeguamento, da parte degli istituti di credito che non abbiano ancora proceduto in tal senso, delle «interfacce» informatiche al fine di semplificare l'inserimento dei dati utili al sistema di monitoraggio finanziario;

B.2) l'impegno degli intermediari finanziari a trasmettere al «focal point»:

a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti dedicati: in particolare — posto che l'impresa deve compilare correttamente il bonifico SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia, pertanto il CUP dell'intervento, la causale MGO e il codice IBAN del conto addebitato — il flusso conterrà, oltre agli estremi del conto corrente dedicato addebitato e al nome dell'ordinante, la data di esecuzione, l'importo, il soggetto beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN e BIC in caso di beneficiario estero), nonché il CUP e la causale MGO;

b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie, in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso conti non dedicati.

4. Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi e banca dati MGO.

4.1. Gruppo di lavoro.

Ai compiti individuati nella più volte richiamata delibera n. 45/2011 e, in linea più generale, al monitoraggio dei flussi informativi provvede apposito gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del DIPE stesso, che dirige i lavori del gruppo, della D.I.A., della segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., del consorzio CBI dell'ABI e dei gestori informatici della banca dati.

Alle riunioni del gruppo possono essere invitati, per gli specifici progetti seguiti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dei protocolli di legalità antimafia e di altre amministrazioni ed istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno. Possono inoltre essere invitati a partecipare, per l'esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti di tutti gli altri soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione del sistema stesso (quali Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Autorità nazionale anticorruzione, Banca d'Italia/UIF).

4.2. Banca dati MGO.

Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso riservato, al Ministero dell'interno - CCASGO e Direzione investigativa antimafia e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alle stazioni appaltanti, ai contraenti generali o ai concessionari.

Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono rese accessibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione nazionale antimafia e all'Autorità nazionale anticorruzione: ogni protocollo dovrà riportare la specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e le informazioni di interesse.

In base alle indicazioni fornite dalle varie amministrazioni interessate il gruppo di lavoro provvederà a redigere ed aggiornare l'elenco puntuale e nominativo, specifico per ogni CUP/progetto, delle persone abilitate — a vario titolo e misura — ad accedere alla banca dati e relativa reportistica. L'accesso sarà personalizzato, con la fornitura di userid e password strettamente personali, ed ogni utente si deve impegnare a cancellare le proprie userid e password quando si sia esaurita la sua funzione in MGO, segnalando tali attività al DIPE.

5. Relazione del gruppo di lavoro.

Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 il gruppo di lavoro sottoporrà al CIPE, tramite il DIPE, una relazione sull'attuazione delle linee guida, segnalando eventuali criticità in modo che il Comitato possa valutare l'opportunità di emanare ulteriori direttive, integrative o modificative.

D) DISCIPLINA TRANSITORIA.

Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede che le modalità di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non definisce le modalità dell'adeguamento a tali prescrizioni né le modalità di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE.

Analoga problematica si pone per i contratti che siano stati sottoscritti medio tempore o che vengano sottoscritti dopo la pubblicazione della delibera CIPE sulla base di bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in questione: il comune denominatore è infatti rappresentato dal fatto che all'epoca di pubblicazione del bando le modalità di controllo dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia, sia pure in attuazione delle direttive CIPE, nell'ambito dei protocolli di legalità previsti dal citato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

È peraltro da sottolineare che il soggetto aggiudicatario era tenuto a partecipare alla stipula di protocolli del genere sin dal luglio 2007 allorché, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 113 del 31 di detto mese, è stato integrato il comma 3, lettera *e)*, del menzionato art. 176. È da aggiungere che, secondo la determina n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 10 ottobre 2012 e secondo il provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 2 settembre 2014, il protocollo di legalità costituisce documento da produrre all'atto di presentazione dell'offerta sì che la mancata accettazione di tale protocollo può rappresentare causa di esclusione dalla gara (vedi anche art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent. Cons. giust. amm. della regione Sicilia - sez. giurisd. 2 settembre 2014, n, 490, nonché sentenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657, e 9 settembre 2011, n. 5066). Al riguardo è altresì da aggiungere che — come accennato al punto 2 della premessa — il CIPE, nella delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha recepito le linee guida formulate dal CCASGO in tema di stipula degli accordi

in materia di sicurezza e lotta antimafia e, in tale contesto, ha disposto l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, ma ha altresì esplicitamente previsto l'assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera — dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.

In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel contesto del protocollo di legalità, le indicazioni formulate dal CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO.

Ciò premesso, nell'ambito della categoria sopra enucleata (contratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima della pubblicazione dell'adottanda delibera CIPE) può effettuarsi una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto (o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della *lex specialis* di gara) o meno il protocollo di legalità con cui si sono impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito ai sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

1. Stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.

Nel caso all'esame a carico della stazione appaltante grava l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida — da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso — e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

2. Mancata stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.

Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo sottoscritto il protocollo di legalità o abbiano sottoscritto protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a carico della stazione appaltante, l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida, modificato come sopra indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, soggetto aggiudicatore, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, valuta se e quali misure adottare, rendendole note alla prefettura competente, al CCASGO e al DIPE.

3. Verifiche delle prefetture.

In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto competente per territorio procederà a vigilare che gli adempimenti previsti vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui realizzazione sia affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del protocollo entro il termine indicato, il prefetto, dopo essersi attivato per superare le eventuali criticità del caso e dopo aver valutato le motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatore a giustificazione della mancata stipula, ne dà comunicazione al CCASGO e al DIPE.

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO
PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
RELATIVO AL PROGETTO ....

(CUP ....)

Tra:

.... (nota 1), nella persona di ...., che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di (nota 2);

.... (nota 3) nella persona di .... (nota 2), sig. ....;

Premesso:

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

che nella seduta del .... il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. ...... adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;

identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);

prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati *MGO)* le informazioni di cui sopra (nota 4);

procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;

prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al contraente generale o concessionario (nota 5);

che (nota 6) (di seguito «Opera») è incluso/a nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

che il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal CIPE con delibera n. ...... del .... (*Gazzetta Ufficiale* n. .../......) e che il progetto definitivo è stato approvato con delibera n. ..... del .... (*Gazzetta Ufficiale* n. .../......) (nota 7) (nota 8),

tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

Convengono:

Art. 1.
Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.
Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera (nota 9) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11).

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

con giroconti/girofondi,

per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,

per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;

per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,

per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.
Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4):

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o *BIC)*, nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere

riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

il CUP dell'intervento,

la causale MGO (di cui all'allegato 1),

il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio

Art. 4.
Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. La stazione appaltante (nota 1) provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.
Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;

il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;

l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera *a)* comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano — previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera *a)* e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera *a)* del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, la stazione appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.
Il procedimento sanzionatorio

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, al contraente generale o concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da *b)* a *f)* del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della stazione appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera *a)* del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, al contraente generale o concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR (nota 13).

Art. 8.
Vigilanza

La stazione appaltante (nota 1) vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo.

Data e firme

———

NOTE

1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o — ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 — della concessionaria, se a totale partecipazione pubblica.

2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa.

3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.

4. Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie.

5. Se la realizzazione dell'opera non è affidata a contraente generale né a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore.

6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il relativo CUP, nonché l'eventuale articolazione in lotti contrassegnati da CUP diversi.

7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale finanziamento dell'opera.

8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:

a) che .... (vedi precedente nota 3) è risultato aggiudicatario della gara per la realizzazione e gestione della suddetta opera sulla base di gara indetta il .... ed ha sottoscritto il relativo contratto in data ....;

b) che in data tra la prefettura di ...., ... e l'aggiudicatario è stato stipulato il protocollo di legalità previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (se tale stipula è intervenuta).

9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei conti dedicati o la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'opera debba avvenire entro trenta giorni dalla stipula del protocollo (che dovrà intervenire, ai sensi della disciplina transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula.

10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello schema si fa riferimento al «soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori.

11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante non è un'amministrazione pubblica.

12. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire, all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi».

13. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale partecipazione pubblica, mentre — in assenza della figura del contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota — le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore.

Qualora l'intervento venga realizzato mediante ricorso alla finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica neanche tramite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con penali e di applicazione delle penali stesse, secondo la procedura delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati dall'aggiudicatario, che provvederà a versare i relativi importi sul proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilità separata e destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti (*)

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra
2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
CUP		Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. *(laddove presente)*	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. *(laddove presente)*	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara *(utile se un progetto è realizzato con più gare)*	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI*
NOTE		NOTE GENERALI	TESTO	NO

* PER FLAG = S

15A04844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Liconsa».

Estratto determina n. 772/2015 del 15 giugno 2015

Medicinale: VALSARTAN LICONSA.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsa, S.A. - Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor - 08028 Barcellona, Spagna.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336015 (in base 10) 19BJBH (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336027 (in base 10) 19BJBV (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336039 (in base 10) 19BJC7 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336041 (in base 10) 19BJC9 (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336054 (in base 10) 19BJCQ (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336066 (in base 10) 19BJD2 (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336078 (in base 10) 19BJDG (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336080 (in base 10) 19BJDJ (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336092 (in base 10) 19BJDW (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336104 (in base 10) 19BJF8 (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336116 (in base 10) 19BJFN (in base 32);

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336128 (in base 10) 19BJG0 (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336130 (in base 10) 19BJG2 (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con filmp 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336142 (in base 10) 19BJGG (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336155 (in base 10) 19BJGV (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336167 (in base 10) 19BJH7 (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336179 (in base 10) 19BJHM (in base 32);

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336181 (in base 10) 19BJHP (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336193 (in base 10) 19BJJ1 (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336205 (in base 10) 19BJJF (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336217 (in base 10) 19BJJT (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336229 (in base 10) 19BJK5 (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336231 (in base 10) 19BJK7 (in base 32);

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336243 (in base 10) 19BJKM (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg di valsartan;

eccipienti:

Valsartan Liconsa 40 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E 460);
Silice colloidale anidra (E 551);
Sorbitolo (E-420);
Magnesio carbonato (E 504);
Amido di mais pregelatinizzato;
Povidone K-25 (E 1201);
Sodio stearilfumarato;
Sodio laurilsolfato;
Crospovidone tipo A (E 1202);

rivestimento:

Lattosio monoidrato;
Ipromellosa (E 464);
Titanio diossido (E 171);
Macrogol 4000;
Ossido di ferro giallo (E 172);

Valsartan Liconsa 80 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E 460);
Silice colloidale anidra (E 551);
Sorbitolo (E-420);
Magnesio carbonato (E 504);
Amido di mais pregelatinizzato;
Povidone K-25 (E 1201);
Sodio stearilfumarato;
Sodio laurilsolfato;
Crospovidone tipo A (E 1202);

rivestimento:

Lattosio monoidrato;
Ipromellosa (E 464);
Titanio diossido (E 171);
Macrogol 4000;
Ossido di ferro rosso (E 172);

Valsartan Liconsa 160 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E 460);
Silice colloidale anidra (E 551);
Sorbitolo (E-420);

Magnesio carbonato (E 504);
Amido di mais pregelatinizzato;
Povidone K-25 (E 1201);
Sodio stearilfumarato;
Sodio laurilsolfato;
Crospovidone tipo A (E 1202);
rivestimento:
Lattosio monoidrato;
Ipromellosa (E 464);
Titanio diossido (E 171);
Macrogol 4000;
Ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro marrone (E 172);

Valsartan Liconsa 320 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina (E 460);
Silice colloidale anidra (E 551);
Sorbitolo (E-420);
Magnesio carbonato (E 504);
Amido di mais pregelatinizzato;
Povidone K-25 (E 1201);
Sodio stearilfumarato;
Sodio laurilsolfato;
Crospovidone tipo A (E 1202);
rivestimento:
Lattosio monoidrato;
Ipromellosa (E 464);
Titanio diossido (E 171);
Macrogol 4000;
Ossido di ferro rosso (E 172);
Ossido di ferro marrone (E 172);
Indigotina lacca d'alluminio (E 132).

Produzione principio attivo:

Quìmica Sintética, S.A. - C/ Dulcinea s/n, 28805 - Alcala de Henares (Madrid) - Spagna;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd - Chuanan, Duqiao, 317 016 Linahai, Zhejiang - Province - Cina.

Produzione:

Laboratorios CINFA, S.A. - Olaz - Chipi, 10. Polig. Areta. - 31620 Huarte (Pamplona) - Spagna;

Laboratorios Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spagna;

ZENTIVA k.s. - U. Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Repubblica Ceca (Solo per i dosaggi 80 mg e 160 *mg)*.

Confezionamento primario e secondario:

Laboratorios CINFA, S.A. - Olaz - Chipi, 10. Polig. Areta. - 31620 Huarte (Pamplona) - Spagna;

Laboratorios Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spagna;

ZENTIVA k.s. - U. Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Repubblica Ceca (Solo per i dosaggi 80 mg e 160 *mg)*.

Controllo di qualità:

Laboratorios CINFA, S.A. - Olaz - Chipi, 10. Polig. Areta. - 31620 Huarte (Pamplona) - Spagna;

Laboratorios Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spagna;

ZENTIVA k.s. - U. Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Repubblica Ceca - (Solo per i dosaggi 80 mg e 160 *mg)*;

Dr. Echevarne, S.A. - Provenza 312, bajos, 08037 Barcellona - Spagna;

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L. - Polígono Industrial Mocholi, Plaza Cein 5, Nave B-14 - 31110 Noain (Navarra) - Spagna.

Rilascio dei lotti:

Laboratorios CINFA, S.A. - Olaz - Chipi, 10. Polig. Areta. - 31620 Huarte (Pamplona) - Spagna;

Laboratorios Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spagna;

ZENTIVA k.s. - U. Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Repubblica Ceca - (Solo per i dosaggi 80 mg e 160 *mg)*.

Indicazioni terapeutiche

Valsartan Liconsa 40 mg compresse rivestite con film.

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni d'età.

Infarto miocardico recente: trattamento di pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardico recente (12 ore -10 giorni).

Insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti adulti quando non possono essere utilizzati ACE inibitori, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati beta-bloccanti.

Valsartan Liconsa 80 mg e 160 mg compresse rivestite con film.

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti adulti e dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti tra i 6 e i 18 anni d'età.

Infarto miocardico recente: trattamento di pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardico recente (12 ore - 10 giorni).

Insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti adulti quando non possono essere utilizzati ACE inibitori, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati beta-bloccanti.

Valsartan Liconsa 320 mg compresse rivestite con film.

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti adulti e dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti tra i 6 e i 18 anni d'età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336027 (in base 10) 19BJBV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,58;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,96;

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336092 (in base 10) 19BJDW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,67;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,88;

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336155 (in base 10) 19BJGV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,85;

Confezione: «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043336217 (in base 10) 19BJJT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,26;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,50.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valsartan Liconsa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04961

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxitra».

Estratto determina n. 771/2015 del 15 giugno 2015

Medicinale: OXITRA.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. - Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - Italia.

Confezione: «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 042637025 (in base 10) 18P5R1 (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsule molli.

Composizione:

principio attivo:

Acidi omega-3 esteri etilici 90 con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9-1,5.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Oxitra» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04962

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cimetidina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 133/2015 - 813 del 15 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CIMETIDINA TEVA;

Confezione: 033956018;

Descrizione: «200 mg compresse» 50 compresse;

Medicinale: CIMETIDINA TEVA;

Confezione: 033956020;

Descrizione: «400 mg compresse» 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04963

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Martalonole».

Con la determinazione n. aRM - 134/2015 - 3013 del 15/06/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della SIGILLATA LIMITED, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MARTALONOLE

Confezione: 040676037

Descrizione: "80 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: MARTALONOLE

Confezione: 040676025

Descrizione: "40 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: MARTALONOLE

Confezione: 040676013

Descrizione: "20 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gondea».

Estratto determina V&A n. 1083 dell'8 giugno 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società DR. Reddy's S.r.l., con sede in via Fernanda Wittgens, 3, Milano, con codice fiscale 01650760505.

Specialità medicinale: GONDEA.

Confezione:

AIC n. 040744017 - "20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister AL/AL -

AIC n. 040744029 - "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL

È ora trasferita alla società: Esseti Farmaceutici S.r.l., con sede in Via Raffaele De Cesare, 7, Napoli, con codice fiscale 01172090639.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fevarin».

Estratto determina V&A n. 1073 dell'8 giugno 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Abbott Healthcare Products B.V. , C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp (Olanda).

Specialità medicinale: FEVARIN.

confezione:

AIC n. 027045032 - "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC n. 027045044 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC n. 027045057 - "100 mg compresse rivestite con film" 15 compresse

È ora trasferita alla società: BGP Products B.V. Wegalaan 9 Hoofddorp (Olanda).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dansiglat».

Estratto determina V&A n. 1077 dell'8 giugno 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sigillata Limited, con sede in Suite 23 Park Royal House 23 Park Royal Road, London-Gran Bretagna, Gran Bretagna.

Specialità medicinale DANSIGLAT

Confezioni:

AIC n. 043241013- "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

AIC n. 043241025- "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043241037- "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

AIC n. 043241049- "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l., con sede in Via Beniamino Segre, 59, Roma, con codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actiq».

Estratto determina V&A n. 1080/2015 dell'8 giugno 2015

Medicinale: ACTIQ.

È autorizzata la seguente variazione: approvazione del Risk Management Plan, versione 1,

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/0429/001-006/II/040

Tipologia della variazione C.I.11.b)

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05049

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Angenerico».

Estratto determina V&A n. 1082/2015 dell'8 giugno 2015

Medicinale: NEBIVOLOLO ANGENERICO.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del principio attivo NEBIVOLOLO Cloridrato del fabbricante Hetero Drugs Ltd.

da: DMF version 09/2012

a: DMF version 01/2013 (AP-00, luglio 2013)

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0767/001/II/012

Tipologia della variazione: B.I.a.1 z)

Titolare AIC: Angenerico S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05050

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentavac e Acthib».

Estratto determina V&A n. 1167/2015 del 17 giugno 2015

Medicinale: PENTAVAC e ACTHIB.

È autorizzata la seguente variazione: Lotto di standard di riferimento utilizzabile nel saggio di distribuzione molecolare allo stadio di polisaccaride attivato di Haemophilus-AH: 032M4023V

Lotti di standard di riferimento utilizzabili nel saggio di determinazione del contenuto di proteina tetanica libera, al livello di bulk del Polisaccaride di Haemophilus di tipo b coniugato: FA494773 e FA501137

relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/082

Titolare AIC: Sanofi Pasteur Msd Snc

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05051

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azalia».

Estratto determina V&A n. 1172/2015 del 17 giugno 2015

Procedura EU n.: DK/H/1877/001/II/011/G

Variazioni:

B.II.d.2.a)

B.II.d.2.d)

B.II.e.4.a)

B.II.e.6.a)

B.II.f.1.d)

B.II.a.2 a)

B.II.b.5 z)

B.II.b.3.b)

B.II.b.4.a)

B.II.d.1.d)

B.II.d.1.g)

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

modifiche alla composizione del prodotto finito, al processo di produzione ed al confezionamento. Altresì sono state variate le specifiche e le procedure di prova del prodotto finito e le condizioni di conservazione come di seguito descritto:

da:

"Conservare al di sotto dei 25°C. Conservare nel confezionamento originale per proteggere dalla luce."

a:

"Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dalla umidità. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione."

relativamente al medicinale: AZALIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: Gedeon Richter PLC (Codice S.I.S.3130)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05052

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novalgidol».

Estratto determina V&A n. 1170/2015 del 17 giugno 2015

Procedura EU n.: UK/H/5306/001-002/II/002/G

Variazioni di tipo II:

B.II.d).1. e)

B.II.f).1.b). 1

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Modifica della Shelf Life del prodotto finito da 12 a 24 mesi.

Estensione dei limiti delle impurezze correlate.

relativamente al medicinale: NOVALGIDOL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. (Codice Fiscale 00832400154)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05053

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasokinox».

Estratto determina V&A n. 1171/2015 del 17 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.6.a)

relativamente al medicinale: VASOKINOX.

Numero di procedura: BE/H/0134/001/II/016

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.1-4.5; 4.8, 5.1, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8. e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 1-6 allo scopo di aggiungere l'estensione dell'indicazione terapeutica al trattamento, unitamente a supporto ventilatorio e ad altri principi attivi idonei, di neonati e bambini ≥ 34 settimane di gestazione con insufficienza respiratoria ipossica associata a evidenza clinica o ecocardiografica di ipertensione polmonare, al fine di migliorare l'ossigenazione e ridurre la necessità di circolazione con membrana extracorporea (ECMO).

Modifica delle etichette in accordo al QRD Template

Nella forma e confezioni sottoelencate:

038474019 - "450 ppm mole/mole, gas medicinale, compresso bombola al da 5l

038474021 - "450 ppm mole/mole, gas medicinale, compresso bombola al da 20l

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Air Liquide Sante (International) (SIS 3031)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxis».

Estratto determina V&A n. 1169/2015 del 17 giugno 2015

Autorizzazione delle variazioni: B.II.a.3.b.1, B.II.b.3.b, B.II.d.1.z, B.II.d.2.d, B.II.e.4.b

Relativamente al medicinale: OXIS (SE/H/0121/01-02/WS/048)

Numero di procedura: SE/H/xxxx/WS/047

Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 2, 4, 5, 6 e corrispondenti sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Foglio illustrativo e 2, 3, 4, 6, 9, 13 delle etichette a seguito del cambio del dispositivo da M2 ad M3 e per adeguamento al QRD Template.

È autorizzata la rettifica della descrizione delle confezioni

da:

033312012 - "Turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose

033312024 - "Turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose

033312036 - "Turbohaler 4,5" 3 inalatori 60 dosi/inalatore

033312048 - "Turbohaler 9" 3 inalatori 60 dosi/inalatore

a:

033312012 – "Turbohaler 4,5 microgrammi/dose" 1 inalatore

033312036 – "Turbohaler 4,5 microgrammi/dose" 3 inalatori

033312024 – "Turbohaler 9 microgrammi/dose" 1 inalatore

033312048 – "Turbohaler 9 microgrammi/dose" 3 inalatori

Nella forma e confezioni sottoelencate:

033312012 - "Turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose

033312024 - "Turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose

033312036 - "Turbohaler 4,5" 3 inalatori 60 dosi/inalatore

033312048 - "Turbohaler 9" 3 inalatori 60 dosi/inalatore

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05055

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Actavis».

Estratto determina V&A n. 1168/2015 del 17 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Italy S.p.a. (codice fiscale 09193481000)

Specialità medicinale: PACLITAXEL ACTAVIS

Confezioni:

AIC n. 038720013 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml

AIC n. 038720025 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 16.7 ml

AIC n. 038720037 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 038720049 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 ml

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Codice fiscale 06058020964

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05056

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Strides Arcolab International».

Estratto determina V&A n. 1166/2015 del 17 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Strides Arcolab International LTD (CODICE S.I.S.3484)

Specialità medicinale ROCURONIO STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL

Confezione AIC n. 041945015 - "10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini in vetro da 5 ml

È ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

codice fiscale 13179250157

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05057

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetraspan».

Estratto determina V&A n. 1162/2015 del 17 giugno 2015

Procedura EU n.: SE/H/0609/001-002/II/012

Variazione di tipo II: C.I.11.b)

È autorizzata la seguente variazione: presentazione del Risk Management Plan (RMP), in accordo alla normativa vigente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione europea in data 19/12/2013, ai sensi dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE, per i prodotti medicinali contenenti amido idrossietilico (HES).

Relativamente al medicinale: TETRASPAN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG (Codice S.I.S. 718)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05058

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomacton».

Estratto determina V&A n. 1071/2015 dell'8giugno 2015

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione dell'utilizzo del lisozima dell'uovo della "The Protein Company (TPC)" precedentemente denominata Belovo. Questo lisozima sarà utilizzato in aggiunta a quelli precedentemente autorizzati (Lysobac e Lysozyme di Merck) relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: FR/H/0016/002,004/II/052

Tipologia della variazione: B.I.a.1.e

Titolare AIC: Ferring S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05059

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Hexal».

Estratto determina V&A n. 1072 /2015 dell'8 giugno 2015

Medicinale: FINASTERIDE HEXAL

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento modulo 1 in preparazione della Repeat Use Procedure relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: AT/H/0268/001/II/025

Tipologia della variazione: C.I.z)

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05060

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grafalon».

Estratto determina V&A n. 1160/2015 del 17 giugno 2015

Procedura EU n.: AT/H/XXXX/WS/004

Variazione di tipo II: B.I.a.1.e)

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta sito per l'allevamento dei conigli in Ungheria.

Relativamente al medicinale: GRAFALON (AT/H/0478/001/WS/013) ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: Neovii Biotech GMBH (Codice S.I.S 3342)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05061

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kalinox».

Estratto determina V&A n. 1074/2015 dell'8 giugno 2015

Medicinale: KALINOX

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Risk Management Plan come richiesto durante la procedura di mutuo riconoscimento.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: FR/H/0409/001/II/001

Tipologia della variazione: C.I.z)

Titolare AIC: Air Liquid Sante (International).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05084

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1078/2015 dell'8 giugno 2015

Medicinale: AZITROMICINA SANDOZ.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Modulo 1 per la preparazione di una Repeat Use Procedure

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/1903/002/II/021

Tipologia della variazione: C.I.z)

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05085

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di piano di gestione di rischio di alluvioni del distretto idrografico Appennino meridionale.

L'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con sede in Caserta (CE) Italia viale Lincoln ex area S. Gobain fabbricato A4, CAP 81100 Tel. 0823 300001 fax 0823 300 235 PEC protocollo@pec.autoritalgv.it nell'ambito dell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale (2007/60/CE), condotta ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, in qualità di Autorità procedente, comunica l'avvio, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Piano di Gestione di Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale.

Il Progetto di Piano di Gestione di Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, gli allegati al rapporto Ambientale, sono depositati e disponibili per la pubblica consultazione presso:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;

- Autorità procedente/proponente: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, viale Lincoln ex area S. Gobain fabbricato A4, CAP 81100 - Caserta

- Altre Autorità proponenti: AdB Int.le Basilicata; Adb Int.le dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore; AdB Int.le Puglia; AdB Reg.le Calabria; AdB Reg.le Campania Sud; AdB Reg.le Campania Centrale

- Nonché presso gli uffici ed enti individuati dalle Regioni del distretto (Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria, Campania; Lazio, Molise; Puglia).

La documentazione depositata è consultabile sui siti web dell'Autorità procedente/proponente: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno all'indirizzo www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli:

• alla Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

• alla Autorità procedente/proponente: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, viale Lincoln ex area S. Gobain fabbricato A4, CAP 81100 – Caserta, l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.autoritalgv.it

• alle singole Autorità di bacino e/o regioni per i rispettivi territori di competenza, agli indirizzi pubblicati sul sito della autorità procedente.

15A04971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1345
Yen	139,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,206
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,71690
Fiorino ungherese	310,83
Zloty polacco	4,1625
Nuovo leu romeno	4,4836
Corona svedese	9,2253
Franco svizzero	1,0435
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7420
Kuna croata	7,5715
Rublo russo	61,1680
Lira turca	3,0408
Dollaro australiano	1,4616
Real brasiliano	3,5089
Dollaro canadese	1,3879
Yuan cinese	7,0446
Dollaro di Hong Kong	8,7944
Rupia indonesiana	15080,90
Shekel israeliano	4,3535
Rupia indiana	72,0700
Won sudcoreano	1249,02
Peso messicano	17,3868
Ringgit malese	4,2345
Dollaro neozelandese	1,6484
Peso filippino	51,027
Dollaro di Singapore	1,5141
Baht tailandese	38,178
Rand sudafricano	13,7910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A05279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1204
Yen	138,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,189
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,7101
Fiorino ungherese	310,24
Zloty polacco	4,1697
Nuovo leu romeno	4,4805
Corona svedese	9,2071
Franco svizzero	1,0449
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,73
Kuna croata	7,5780
Rublo russo	60,9175
Lira turca	3,0010
Dollaro australiano	1,4538
Real brasiliano	3,4655
Dollaro canadese	1,3825
Yuan cinese	6,9539
Dollaro di Hong Kong	8,6859
Rupia indonesiana	14878,91
Shekel israeliano	4,2341
Rupia indiana	71,2742
Won sudcoreano	1238,95
Peso messicano	17,2284
Ringgit malese	4,1925
Dollaro neozelandese	1,6381
Peso filippino	50,536
Dollaro di Singapore	1,5006
Baht tailandese	37,8190
Rand sudafricano	13,6514

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A05280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1213
Yen	138,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,206
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,71180
Fiorino ungherese	311,11
Zloty polacco	4,1671
Nuovo leu romeno	4,4675
Corona svedese	9,2118
Franco svizzero	1,0449
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7690
Kuna croata	7,5880
Rublo russo	60,9332
Lira turca	2,9962
Dollaro australiano	1,4473
Real brasiliano	3,4442
Dollaro canadese	1,3793
Yuan cinese	6,9619
Dollaro di Hong Kong	8,6927
Rupia indonesiana	14917,43
Shekel israeliano	4,2182
Rupia indiana	71,3016
Won sudcoreano	1244,32
Peso messicano	17,2490
Ringgit malese	4,2182
Dollaro neozelandese	1,6297
Peso filippino	50,514
Dollaro di Singapore	1,5061
Baht tailandese	37,875
Rand sudafricano	13,5958

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A05281

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1206
Yen	138,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,235
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,7126
Fiorino ungherese	311,78
Zloty polacco	4,1727
Nuovo leu romeno	4,4555
Corona svedese	9,2276
Franco svizzero	1,0507
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,76
Kuna croata	7,5887
Rublo russo	61,2318
Lira turca	2,9845
Dollaro australiano	1,4477
Real brasiliano	3,4689
Dollaro canadese	1,3878
Yuan cinese	6,9580
Dollaro di Hong Kong	8,6866
Rupia indonesiana	14918,16
Shekel israeliano	4,2249
Rupia indiana	71,2500
Won sudcoreano	1245,32
Peso messicano	17,3559
Ringgit malese	4,2107
Dollaro neozelandese	1,6211
Peso filippino	50,549
Dollaro di Singapore	1,5032
Baht tailandese	37,8300
Rand sudafricano	13,5625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A05282

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1202
Yen	138,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,230
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,71230
Fiorino ungherese	312,66
Zloty polacco	4,1757
Nuovo leu romeno	4,4575
Corona svedese	9,2641
Franco svizzero	1,0447
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7730
Kuna croata	7,5875
Rublo russo	61,8070
Lira turca	2,9848
Dollaro australiano	1,4631
Real brasiliano	3,5157
Dollaro canadese	1,3851
Yuan cinese	6,9553
Dollaro di Hong Kong	8,6842
Rupia indonesiana	14925,51
Shekel israeliano	4,2511
Rupia indiana	71,2458
Won sudcoreano	1258,49
Peso messicano	17,4219
Ringgit malese	4,2416
Dollaro neozelandese	1,6347
Peso filippino	50,510
Dollaro di Singapore	1,5100
Baht tailandese	37,868
Rand sudafricano	13,6412

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A05283

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Era Società cooperativa», in Pordenone.

Con deliberazione n. 1148 del 19 giugno 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Era Società Cooperativa" corrente in Pordenone, C.F. 01720450939, costituita il giorno 23 luglio 2012 per rogito notaio dott. Paolo Vuolo di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05149

Scioglimento della «Società cooperativa sociale La Roia a responsabilità limitata», in Monfalcone.

Con deliberazione n. 1149 del 19 giugno 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Società Cooperativa Sociale La Roia a responsabilità limitata" corrente in Monfalcone, C.F. 01149620310, costituita il giorno 8 agosto 2013 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05150

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-155) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.